

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 29 novembre 2016, composta dai magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Gioacchino ALESSANDRO	Primo Referendario - relatore
Francesco Antonino CANCELLA	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e successivamente modificato dall'art. 33, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

VISTE le Linee guida per il referto annuale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni ai sensi



dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 4 febbraio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 4 marzo 2016, le quali prevedono la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

VISTA la deliberazione n. 67/2016/INPR del 4 marzo 2016 con cui questa Sezione ha, conseguentemente, adottato:

1. Le "Linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della Città Metropolitana e del libero Consorzio comunale sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art. 148 Tuel) per l'anno 2015";
2. Lo "Schema di relazione per il referto annuale del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e del Presidente della Città Metropolitana e della Provincia sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art. 148 Tuel) per l'anno 2015", secondo il modello approvato a livello nazionale, da intendersi riferito, negli ultimi due casi, rispettivamente, ai legali rappresentanti *pro tempore* delle Città Metropolitane e dei liberi Consorzi comunali aventi sede in Sicilia;

ed ha stabilito che il predetto referto annuale, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* dell'ente, venisse trasmessi a questa Sezione di controllo, nonché alla Sezione delle autonomie, entro il **30 aprile 2016**;

VISTO il deferimento del Magistrato istruttore, trasmesso con nota n. prot. 59916083 del 16 novembre 2016, relativo all'omessa trasmissione da parte del Comune di Scicli del referto per l'anno 2015;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 334/2016/CONTR del 21 novembre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 del TUEL;

VISTA la comunicazione tramite P.E.C. del 25 novembre 2016 (n. prot. Cdc 10767 del 28.11.2016) con cui il Comune di Scicli ha trasmesso *in limine* il referto annuale ex art. 148 TUEL;

UDITO il Magistrato Istruttore, dott. Gioacchino Alessandro, nonché, in rappresentanza dell'ente, la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario comunale, e la dott.ssa Grazia Maria Galanti, responsabile del Settore Finanze;

Premesso che

Nell'ambito delle mutate esigenze di *governance* finanziaria, l'art. 148 del Tuel, nella formulazione introdotta dall'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e relativa legge di conversione, intesta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

A tale fine, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e i presidenti delle province, avvalendosi dei rispettivi direttori generali, o, in mancanza, dei segretari generali, trasmettono annualmente alla Sezione di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato, sulla base di apposite linee guida, che a livello nazionale sono deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

A seguito delle modifiche introdotte a livello nazionale dall'art. 33 del d.l. n. 91/2014, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, i predetti controlli hanno un oggetto incentrato esclusivamente sul funzionamento dei controlli interni - e sulla loro adeguatezza ed efficacia. Essi, inoltre, si svolgono sulla base di una relazione, che da semestrale assume, oggi, cadenza annuale.

Come già chiarito con la precedente deliberazione n. 332/2013/INPR, questa verifica, che si colloca nell'ambito del controllo degli equilibri e della regolarità delle gestioni delle amministrazioni pubbliche, e che risulta compatibile con l'art. 2 del D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, è istituzionalmente intestata alla Corte dei conti in quanto garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, a tutela dell'unità economica della Repubblica ed in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e a vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Essa è applicabile anche nei confronti degli enti locali delle Regioni a statuto speciale in quanto componenti di quel "complesso delle pubbliche amministrazioni" che, in base al nuovo art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 sono tenute ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea (Corte costituzionale, sentenze n. 60 del 5 aprile 2013 e n. 40 del 10 marzo 2014).

Le linee guida che disciplinano il presente controllo sono state approvate a livello nazionale dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 6/SEZAUT/2016/INPR e prevedono la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali.

Con deliberazione n. 67/2016/INPR questa Sezione ha, pertanto, adottato:

- le "Linee guida per il referto annuale (art. 148 TUEL) sul funzionamento dei controlli interni nei Comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei Liberi consorzi comunali per l'anno 2015";
- lo "Schema di relazione per il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei Liberi consorzi comunali - esercizio 2015".

Con nota prot. n. 3125 del 16 marzo 2016 questa Sezione, a seguito dell'adozione della deliberazione n. 67/2016/INPR, invitava il Comune di Scicli a prendere visione della suddetta deliberazione e a compilare e trasmettere il referto annuale sui controlli interni, secondo lo schema di relazione approvato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana, entro il termine del 30 aprile 2016.

Funzionalmente a tali prescrizioni, il Magistrato istruttore ha verificato l'invio dei predetti questionari nei menzionati termini e risultando l'inadempimento da parte del Comune di Scicli ha conseguentemente deferito all'esame collegiale la questione, chiedendo al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza, convocata per la data odierna. Il Magistrato istruttore ha rilevato che l'omessa trasmissione non consente l'espletamento del controllo demandato alla Corte nei tempi previsti e nell'ambito della programmazione annuale delle attività. Da segnalare, peraltro, che in occasione dell'ultima verifica relativa al referto dell'esercizio 2014 erano emerse significative criticità nel sistema dei controlli.

All'odierna adunanza pubblica sono comparsi per l'ente la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario comunale, e la dott.ssa Grazia Maria Galanti, responsabile del Settore Finanze, giusta delega agli atti (n. prot. Cdc 10868 del 28 novembre 2016).

La dott.ssa Sinatra riferisce che il referto - inviato proprio in procinto della presente adunanza - era stato predisposto a suo tempo e mancava solo qualche dettaglio per il completamento ma che, in ragione di una serie di incombenze legate alla gestione commissariale, non è stato più trasmesso. Riferisce che l'ente ha avuto serie problematiche a livello amministrativo e finanziario: dapprima l'accesso antimafia, quindi lo scioglimento degli organi e l'insediamento di quelli straordinari; al contempo, l'ente ha avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Afferma che vi sono carenze a livello della struttura organizzativa e sotto il profilo economico-finanziario, che il controllo amministrativo è stato comunque effettuato mentre è mancato il controllo di gestione anche perché non è stato possibile fare programmazione ed assegnare gli obiettivi strategici, così come è stato carente il controllo strategico e quello sulla qualità dei servizi. Evidenzia, infine, che l'ente ha intrapreso un percorso virtuoso che ha condotto a un miglioramento degli atti formali e a una intensificazione del controllo economico finanziario, anche attraverso la predisposizione di un nucleo per il recupero dell'evasione e l'attivazione della vigilanza.

In sede collegiale la Sezione pur prendendo atto delle addotte giustificazioni, deve constatare che il mancato invio alla Sezione del questionario relativo al 2015 entro il surriferito termine del 30 aprile 2016, ha impedito l'espletamento delle verifiche demandate per legge alla Sezione, ritenute viepiù necessarie in considerazione dei rilievi emersi in occasione dei precedenti controlli.

La Sezione deve, quindi, riservarsi di vagliare nel merito il referto trasmesso solo in prosimità della presente adunanza, rinviando le proprie valutazioni all'esito dell'esame istruttorio e di ogni eventuale approfondimento, che, compatibilmente con le esigenze di programmazione delle attività della Sezione, è rimesso al competente magistrato istruttore.

In conclusione, con riferimento al merito dei contenuti del referto, trasmesso a questa Sezione solo *in limine* ed al di fuori dell'ordinario e tempestivo *iter* istruttorio da cui non appare possibile prescindere, il Collegio non può che riservarsi le valutazioni di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

di accertare l'inadempimento dell'ente alle prescrizioni dell'art. 148, comma 1, TUEL, in riferimento al referto dell'esercizio 2015;


di riservarsi l'esame del referto nonché le conseguenti determinazioni all'esito dei necessari approfondimenti istruttori.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Scicli nonché alla Procura regionale della Corte dei conti.

Così deliberato in Palermo nell'adunanza del giorno 29 novembre 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE
Gioacchino Alessandro



IL PRESIDENTE
Maurizio Graffeo




DEPOSITATO IN SEGRETERIA

29 DIC. 2016

IL _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA







CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0000363-12/01/2017-SC_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
SCICLI (RG)

Al Sindaco del Comune di
SCICLI (RG)

All'Organo di revisione del Comune di
SCICLI (RG)

PEC: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Oggetto: Adunanza del 29 NOVEMBRE 2016.

- Trasmissione Deliberazione n. 7 /2017/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 7 /2017/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 29 NOVEMBRE 2016.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 29 novembre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	-	Presidente
Gioacchino Alessandro	-	Primo Referendario - Relatore
Francesco Antonino Cancilla	-	Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana con la quale è stata inoltrata al Comune di Scicli (RG) la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Scicli sul rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 29 ottobre 2015, e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota n. prot. 60049261 depositata in data 22 novembre 2016 e comunicata all'ente il successivo 23 novembre, relativa al controllo finanziario ex art. 148 bis del TUEL sul rendiconto 2014, alla verifica dell'ottemperanza dell'ente alla precedente deliberazione n. 256/2015/PRSP di questa Sezione sul rendiconto 2013 nonché alle valutazioni sul piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 337/2016/CONTR del 23 novembre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

vista la nota della Commissione straordinaria del Comune n. prot. 33311 del 25 novembre 2015 (acclarato al prot. Cdc in data 28 novembre 2016 al n. prot. 10766) con cui si chiedeva di valutare l'eventuale rinvio dell'adunanza tenuto conto degli adempimenti sia di natura finanziaria sia di natura elettorale connessi alle consultazioni amministrative del 27 novembre 2016, assicurando comunque la presenza nell'eventuale adunanza del segretario comunale e del responsabile dei servizi finanziari.

uditi il relatore, Primo Referendario Gioacchino Alessandro, nonché, per il Comune di Scicli, la dott.ssa Francesca Sinatra, segretario comunale, e la dott.ssa Grazia Maria Galanti, responsabile del Settore Finanze.

esaminata la memoria del Comune di Scicli n. prot. 33590 del 29 novembre 2016 ed acclarata al protocollo della Sezione in pari data al n. prot. Cdc 10977.

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul




rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Alla luce delle suddette premesse, nella fattispecie la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2014 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (deliberazione n. 356/2015/PRSP), anche in base a quanto già previsto nel decreto del Presidente di questa Sezione n. 18/2014/CONTR con cui – nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.



Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Ciò premesso e considerato che in data 29 ottobre 2015 l'Organo di revisione del Comune di Scicli aveva trasmesso alla Sezione la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia della Sezione su quattordici specifici profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

Con nota della Responsabile dei servizi finanziari del 29 ottobre 2016, trasmessa alla Sezione per mezzo di PEC ed acclarata pari data al n. 10977, il Comune di Scicli depositava apposita memoria.


All'odierna adunanza pubblica, per l'Amministrazione erano presenti il segretario comunale ed il responsabile dei servizi finanziari che si riportavano alle deduzioni contenute nella memoria citata in premessa, dopo avere preliminarmente assentito alla trattazione degli argomenti oggetto della convocazione.

Per ciascuno dei quattordici motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. Il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 (29/06/2015) rispetto ai termini di legge.

L'ente imputa il ritardo alla particolare situazione amministrativa in cui si trovava l'ente per effetto delle dimissioni del Sindaco pro-tempore in data 24 dicembre 2014 e dello scioglimento del Consiglio comunale in data 29 aprile 2015 con conseguente nomina della Commissione straordinaria per la gestione dell'ente per 18 mesi.

Il Collegio, pur prendendo atto delle peculiari vicende amministrative riferite, ritiene prive di valore giustificativo le superiori deduzioni atteso che gli accadimenti descritti non possono, in ogni caso, determinare un ritardo rispetto ai termini legislativamente prefissati.



2. Il superamento di quattro parametri obiettivi di deficitarietà strutturale di cui al D.M. del 18/02/2013, in particolare:

a) l'ammontare dei residui attivi, provenienti dalla gestione dei residui di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% degli accertamenti, nella gestione di competenza, delle entrate ai medesimi titoli;

b) il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni del medesimo titolo della spesa corrente;

c) il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento;

d) la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, superiori all'1 per cento dei valori di accertamento delle entrate correnti. In proposito, si rileva che sull'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2014, il questionario trasmesso dall'organo di revisione riporta un valore pari a 1.274.588,09 euro (punto 1.11) ed il parere dello stesso organo invece indica a pag. 31 un totale debiti fuori bilancio di 5.546.803,27 (1.277.441,10 euro a seguito di sentenze esecutive e 4.269.362,17 euro per acquisizione beni e servizi senza impegni di spesa). Si sottolinea, inoltre, la presenza di debiti fuori bilancio, ancora da riconoscere al 31.12.2014, per 6.381.972,89 euro e l'assenza di informazioni in merito all'ammontare complessivo del contenzioso in cui il Comune è convenuto/resistente, attore/ricorrente ed in cui lo stesso sarebbe obbligato in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi;

L'ente, quanto al parametro di deficitarietà n.3 (lett. a), conferma che la gestione del bilancio soffre di un ritardo nei processi di realizzazione delle entrate che porta all'accumulo di un considerevole stock di residui attivi ed allega i prospetti che evidenziano l'evoluzione subita per effetto del riaccertamento straordinario al 1.1.2015. Quanto al parametro n. 4 (lett. b), riferisce che anche i processi di attuazione della spesa segnavano il passo per una strutturale crisi di liquidità; anche in riferimento al parametro 6 (lett. c); conferma che la precaria situazione debitoria è stata una delle cause di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; riporta il quadro 9.1.b del piano che registra debiti per oltre 7.643 migliaia di euro ed elenca le delibere di riconoscimento adottate nel 2014 per un importo totale di 1.274 migliaia di euro, precisando tuttavia che il debito per energia elettrica riportato nello schema fornito è riferito solo alla parte finanziata nel 2014 (860.730,67 euro) mentre residuano gli importi da finanziare nel 2015 (1.500.000 euro) e nel



2016 (1.500.000 euro). Infine, ribadisce che l'ente non è in condizione di deficitarietà strutturale per il 2014 ferma restando la elevata criticità della situazione finanziaria.

Il Collegio prende atto delle deduzioni dell'ente che appaiono, invero, meramente confermativi di quanto riportato nel deferimento: non sono, infatti, contestati i dati oggettivi presi in considerazione né le condizioni di sofferenza che essi denotano. Si accertano, pertanto, tutte le criticità riscontrate con riferimento ai parametri di deficitarietà, corrispondenti sia singolarmente sia nel complesso (unitamente agli ulteriori profili che si illustreranno nei successivi punti) a seri profili di precarietà finanziaria strutturale. Il Collegio deve, altresì, invitare l'ente a chiarire definitivamente l'ammontare complessivo del contenzioso pendente e delle passività potenziali che, unitamente a quelli ancora da riconoscere (oltre 7,6 milioni di euro, secondo quanto riferito in memoria), rappresentano un serio ostacolo alle prospettive di risanamento.

3. La differenza dei fondi vincolati da ricostituire al 31/12/2014 pari a 3.635.270,91 euro, stante la presenza di cassa vincolata per 7.597.257,63 euro ed un fondo di cassa disponibile al 31/12/2014 pari a 3.961.986,72 euro.

Le memorie dell'ente richiamano il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al par. 3.26 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 nonché il par. 10.6 del medesimo principio contabile, come modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 126/2014 a mente del quale la riconciliazione tra il fondo contabile e il fondo di cassa, nella parte libera e vincolata, deve essere effettuata dopo l'approvazione del rendiconto 2014. Riferisce che con determina del responsabile del servizio finanziario n. 185 del 16 dicembre 2015 sono state rideterminate le somme con vincolo pari complessivamente a euro 2.205.709,29 e, pertanto, considerato che il fondo cassa è pari a euro 3.961.986,72, le somme libere ammontano a euro 1.756.277,42.

Il Collegio deve preliminarmente rilevare il ritardo con cui si è proceduto all'adempimento richiamato: ed invero, come rammentato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 31/2015/INPR richiamata altresì nella determinazione citata dall'ente ed allegata alla memoria) tra i primi adempimenti richiesti agli enti locali per l'avvio della riforma contabile, al fine specifico di dare corretta applicazione all'art.195 del TUEL, il punto 10.6 in materia di "determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015" dell'all. 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. n.118/2011, prevede che all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione, o, in caso di




esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunichino formalmente al proprio Tesoriere l'importo degli incassi vincolati al 31 dicembre 2014. Nel caso di specie, dalle premesse della deliberazione allegata alla memoria risulta che l'ente ha quantificato gli incassi vincolati al 1 gennaio 2015 con determina del responsabile dei servizi finanziari n. 75 del 25 maggio 2015, ha poi aggiornato l'importo definitivo con determinazione n. 132 del 6 ottobre 2015 dopo l'approvazione del consuntivo, e successivamente ha rinnovato la quantificazione definitiva degli incassi vincolati (determinazione n. 174 del 16 dicembre 2015), revocando la precedente determina. Il Collegio non può ritenere del tutto superato il rilievo e deve, anzi, riservarsi i necessari accertamenti in sede di esame della relazione sul consuntivo 2015, atteso che le deduzioni dell'ente non forniscono delucidazioni in ordine al significativo abbattimento dei vincoli (da quasi 7,6 milioni di euro a 2,2 milioni) né elementi per chiarire le operazioni effettuate.

4. Il ricorso ad anticipazione di tesoreria (240 giorni di utilizzo) con la maturazione di interessi passivi pari a € 129.081,20. Tuttavia alla banca dati SIRTEL non risultano accertamenti ed impegni per anticipazioni di tesoreria e gli stanziamenti previsti sono stati azzerati.

L'ente riferisce della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni poiché il tesoriere non emetteva i relativi provvisori di entrata e di spesa.

Il Collegio deve confermare, innanzitutto, la discrasia tra i dati SIRTEL e quelli evidenziati nel questionario SIQUEL nonché l'impossibilità di cogliere le dimensioni effettive del fenomeno. La mancanza di un adeguato sistema di contabilizzazione e di rilevamento delle movimentazioni rende poco trasparente la gestione di tale fondamentale aspetto. Gli equilibri di cassa devono essere considerati attentamente sia preventivamente sia in sede di gestione e di monitoraggio in modo da risultare allineati alla reale capacità di spesa dell'ente e alle disponibilità effettive. Ciò appare tanto più necessario se si considera che, nel caso di specie, la mole di debiti non riconosciuti (e, conseguentemente, non fronteggiati sul piano finanziario) è certamente indicativa di gravi tensioni di cassa e di una seria crisi finanziaria in atto, di cui l'ente si mostra, peraltro, ben consapevole. In tale contesto, è difficile contenere il ricorso alle anticipazioni di tesoreria entro il limite funzionale consistente nel sopperire a fisiologiche situazioni di illiquidità temporanea. L'uso di tali anticipazioni, senza un monitoraggio delle operazioni sottese, può rivelarsi oltremodo costoso in termini di interessi passivi da corrispondere e può essere sintomo di una precarietà degli equilibri strutturali di bilancio, ossia dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del



bilancio. Alla luce delle precedenti pronunce della Sezione sul medesimo punto e del rilievo infra formulato relativamente al mancato impiego delle anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per le finalità proprie (cfr. punto 5), si deve, pertanto, richiamare ancora una volta l'orientamento della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 7/2011) secondo cui la condizione di grave carenza di liquidità, alla quale l'ente non riesce a rimediare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale, tramutandosi in insolvenza, con ogni conseguente determinazione da parte dell'ente.

5. Il ricorso nel 2014 ad anticipazioni di liquidità presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 35/2013 per 6.500.000,00 euro ed un ammontare di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati a tutto il 31/12/2013, rimasti ancora da estinguere al 31/12/2014 per 4.550.830,72 euro per la parte corrente e 781.451,54 euro per la parte in conto capitale.

L'ente ribadisce che il sistema di bilancio soffre di una strutturale crisi di liquidità e l'ulteriore anticipazione richiesta nel 2014 rientra nelle esigenze dell'ente di poter chiudere le posizioni debitorie non rientranti nel perimetro di bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento, ivi compresi quelli inseriti nel piano di riequilibrio.

Il Collegio conferma la criticità rilevata che si appalesa particolarmente grave e significativa di un utilizzo non tempestivo, se non distorto, delle anticipazioni ricevute. La finalità dell'istituto è, infatti, chiaramente quella di favorire la tempestiva estinzione dei debiti con benefici per il sistema economico e non già quella di sopperire a crisi finanziarie strutturali che richiedono, invece, l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'ordinamento o la dichiarazione di dissesto al ricorrere dell'ipotesi di incapacità di far fronte validamente alle obbligazioni assunte. Le deduzioni dell'ente, nel confermare la serietà della crisi finanziaria che attanaglia il bilancio, non forniscono elementi esplicativi delle ragioni per le quali a fronte della cospicua anticipazione ricevuta (6,5) non siano stati estinti debiti di parte corrente per oltre 4,5 milioni, oltre a 781 mila euro di parte capitale; in altri termini, solo una minima parte delle anticipazioni ricevute è stata utilizzata entro la fine dell'esercizio per pagare i relativi debiti.

6. Il saldo di parte capitale negativo (pari a - 97.532,77 euro).

L'ente rileva che il saldo negativo è finanziato con quello positivo di parte corrente per euro 112.913,93.




Il Collegio ritiene superato il rilievo, pur evidenziando come il saldo positivo di parte corrente - che ha formalmente finanziato quello negativo di parte capitale - non appaia corrispondente all'effettiva condizione dell'ente attesa la mole di debiti, in parte anche di parte corrente, rimasti fuori dal perimetro del bilancio.

7. La mancata previsione di attività, nel corso del 2014, per il recupero dell'evasione tributaria e l'esiguità delle riscossioni (90.000,00 euro) rispetto agli accertamenti per l'esercizio 2013 (1.754.000,00 euro).

L'ente riferisce che all'uopo è stata istituita (atto n. 20 del 6 novembre 2015) una unità di progetto denominata "azioni di recupero evasione/elusione" che, con successivo atto n. 4 del 26 febbraio 2016 è stata implementata attraverso l'apporto di professionalità intersettoriali. Riferisce altresì che con atto gestionale del 22 aprile 2016 sono stati individuati i dipendenti che compongono l'unità ed infine allega la relazione sulle misure in atto e in programma.

Il Collegio prende atto delle attività programmate nell'ambito del recupero dell'evasione. Deve, tuttavia, confermare il rilievo oggetto di deferimento atteso che le deduzioni dell'ente si riferiscono ad attività successive all'esercizio oggetto del presente controllo e non inficiano i dati esposti. Dalle informazioni fornite dall'ente e dagli atti allegati (cfr. in particolare la relazione prot. n. 1957 del 27 ottobre 2016 del Segretario comunale) emerge, anzi, la conferma della trascuratezza con cui l'attività di accertamento e di recupero dell'evasione è stata affrontata negli anni passati; assume, fra tutte, particolare rilievo anche in riferimento all'ammontare degli importi, l'emanazione di atti di accertamento nei confronti delle società EDISON S.p.a. ed ENI S.p.a. relativamente all'impianto produttivo di campo Vega, avvenuta solo a seguito dei rilievi della Guardia di Finanza (verbale di contestazione del 28 luglio 2015), riferiti all'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011 (per un ammontare di quasi 6,5 milioni di euro nei confronti di Edison S.p.a. e di 10,3 milioni di euro nei confronti di Eni S.p.a.) nonché all'IMU e alla TASI per gli anni dal 2012 al 2015 (per un ammontare complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, di 14,7 milioni di euro nei confronti di Edison S.p.a. per l'IMU e 1,2 per la TASI, ed ancora di 19,4 milioni di euro nei confronti di Eni s.p.a. per l'IMU e 1,5 per la TASI) in atto sottoposte a contenzioso davanti al giudice tributario.

8. Il mancato contenimento della spesa complessiva nel rispetto dei limiti disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del d.l. 78/2010 e dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, con particolare riferimento alle spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ed infine per la formazione.



L'ente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012 che ha delimitato la portata della disposizione con riferimento all'obiettivo di riduzione complessiva, lasciando alla facoltà degli enti i risparmi sulle singole voci e precisa che in relazione agli incarichi di studi e consulenze si è trattato di spese per esperti del Sindaco nel settore finanziario cui deroga espressamente l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010.

Il Collegio, pur prendendo atto delle deduzioni dell'ente, non può ritenere superato il rilievo atteso che, in applicazione della richiamata giurisprudenza costituzionale, l'ente ha comunque superato, come evidenziato nel motivo di deferimento, anche il limite complessivo di spesa ottenuto aggregando le varie voci da contrarre, avendo speso complessivamente 25.580,40 euro (di cui 16.744,00 per studi e consulenze) a fronte di un limite massimo aggregato di € 15.220,97, come risulta dalla tabella I.15.2 del questionario; deve pure precisarsi che la spesa per incarichi di esperto del Sindaco ex art. 14 della legge regionale n. 7/1992 soggiace al limite dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010 (cfr. i pareri delle Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana n. 72/2011/PAR, 95/2012/PAR, 19/2013/PAR).

9. L'improprio utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile 2.25, con la conseguenza che la predetta anomalia possa avere inficiato i dati contabili relativi al rispetto del patto di stabilità e del limite di spesa del personale, in particolare:
- a) riscossione tributi per conto terzi per 128.424,95 euro;
 - b) richiesta pubblicazioni per conto terzi per 1.110,60 euro;
 - c) regolarizzazione finanziaria e successiva reimputazione delle spese per stanziamento per 3.956,61 euro.

L'ente deduce che trattasi di voci rigorosamente effettuate per conto di terzi e rientranti nel principio contabile 2.25 dell'osservatorio, precisando che il tributo di cui alla lett. a) è afferente al tributo provinciale del 3% della TARI.

La Sezione prende atto della giustificazione addotta e ritiene superato il rilievo pur non essendo stata chiarita l'esatta natura della voce sub lett. c). Si raccomanda all'ente il rigoroso rispetto dei principi contabili in materia più volte espressi dalla Sezione.

10. In merito ai residui:

- a) l'elevata mole di residui attivi e passivi antecedenti all'anno 2010 rispettivamente pari a 11.960.754,36 euro e 5.429.750,17 euro. In particolare, con riferimento a quelli attivi



10.348.073,37 euro afferiscono ad entrate del titolo III e 1.252.830,13 euro sono crediti relativi a Tarsu;

- b) lo squilibrio tra residui attivi del titolo VI (45.069,82 euro per il 2013 ed esercizi precedenti) e residui passivi del titolo IV (70.475,02 euro per il 2013 ed esercizi precedenti).


L'ente riferisce che la quota di maggior rilievo dei predetti residui che presenta i fattori di più elevata rischiosità per la tenuta del sistema riguarda quelli del titolo III antecedenti il 2009; segnatamente, è da ricollegare alla mancata corresponsione dei proventi per il conferimento in discarica dei rifiuti da parte del Comune di Pozzallo (1,2 milioni di euro), di Modica (5,9 milioni di euro) e di Ispica (1,4 milioni di euro). Riferisce che con il Comune di Modica è stato siglato un apposito atto transattivo per il ripiano del debito con pagamento in sette rate fino al 2021 della somma complessiva di 5,6 milioni di euro; per quanto riguarda il credito nei confronti del Comune di Ispica è stata accettata la proposta dell'Organo straordinario di liquidazione per un importo di € 675.736,65 (somma già incassata) mentre per il Comune di Pozzallo si è avviata l'azione di recupero del credito.

Anche su questo punto, il Collegio, preso atto delle deduzioni fornite, conferma il rilievo mosso sia sub lett. a), in quanto le deduzioni dell'ente sono confermate della criticità mossa, sia del rilievo sub lett. b), atteso che l'ente sul punto ha riferito che è necessario un supplemento di istruttoria.

11. Con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, si constata che, all'esito delle relative operazioni, il risultato di amministrazione, pari ad un avanzo di 815.943,99 euro al 31 dicembre 2014, è stato rideterminato in 877.469,99 euro per effetto principalmente della eliminazione definitiva di residui attivi per 2.923.144,15 euro e residui passivi per 2.984.670,15 euro e della cancellazione e re-imputazione ad esercizi successivi di residui attivi per 7.784.042,56 euro e di residui passivi per 18.790.751,32 euro, con conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015/2017 per 11.006.708,76 euro. Dal predetto avanzo, per effetto degli accantonamenti ai fondi (11.547.036,86 euro) e dei vincoli di varia specie (1.235.844,55 euro), scaturisce, in realtà, un risultato negativo pari a 11.911.997,13 euro, con conseguente onere a carico dei successivi esercizi.

Da un esame degli atti emergerebbero diversi profili di grave irregolarità contabile:

- a) Già l'esame svolto dall'organo di revisione, ancorché limitato a un campione assai ristretto e limitato di residui di maggior importo, evidenzia la presenza di residui attivi eliminati (in



particolare le voci di “maggior accertamento ICI” di 761 mila euro del 2012 e “IMU anno 2013” di 286 mila euro) che hanno influito in modo significativo a determinare il risultato di amministrazione degli esercizi di riferimento.

- b) Emerge poi la reimputazione di tre residui passivi relativi alle anticipazioni di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti - rimborso quota capitale (due ai sensi del D.L. n. 35/2013, rispettivamente pari a 3,1 e 3,2 milioni di euro; ed uno ai sensi del D.L. n. 66/2014 per 5,9 milioni di euro), ciò che significa una errata contabilizzazione degli stessi negli esercizi precedenti (in difformità alle indicazioni della Corte dei conti e dei principi contabili per l'armonizzazione contabile) nonché la conseguente errata determinazione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato.
- c) Non appaiono evidenziate puntualmente le ragioni per cui la cancellazione definitiva dei residui attivi inesigibili (2,9 milioni) è avvenuta in sede di riaccertamento straordinario anziché in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2014, facendo così confluire il disavanzo nel regime più agevolato previsto dal legislatore (disavanzo ripianabile in 30 anni) ed inficiando, anche per tale via, i risultati degli esercizi precedenti.
- d) Neppure appare ben evidenziato se per ciascun residuo passivo eliminato è stata puntualmente individuata la relativa fonte di finanziamento (prestito, entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, trasferimento vincolato, entrate libere) e, soprattutto, la relativa quota di avanzo vincolato.

L'ente riferisce delle notevoli difficoltà e dei ritardi nell'attività di riaccertamento dei residui, anche in conseguenza del fatto che spesso negli anni passati gli equilibri di bilancio erano stati garantiti da accertamenti di entrata non perfettamente rientranti nella cornice normativa. Con riferimento alla problematica sub lett. b), le memorie dell'ente si diffondono richiamando gli orientamenti della Corte dei conti sul punto sino alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 33 del 17.12.2016, ed evidenziando come l'allocazione al fondo pluriennale vincolato rappresentava prima di tale deliberazione il modo più trasparente e sicuro per neutralizzare in bilancio le risorse rivenienti dall'anticipazione (deliberazione della Sez. di controllo per la Toscana n. 408 del 14 ottobre 2015) anziché l'accantonamento delle risorse nel risultato di amministrazione da vincolare, assicurando comunque che in sede di approvazione del consuntivo 2015 sarà dato adeguamento all'orientamento suggerito. Sugli altri aspetti rinvia al quadro delineato in premessa.

Anche su tale aspetto, che assume una valenza fondamentale anche per i successivi bilanci dell'ente, il Collegio ritiene di dovere confermare tutte le gravi criticità riscontrate. Le deduzioni dell'ente, infatti, si limitano a riferire di una situazione contabile problematica, di




fatto non conforme ai principi contabili in materia, ed evidenziano come tali aspetti critici siano emersi proprio in occasione del riaccertamento straordinario dei residui. È evidente come l'attività di riaccertamento straordinario dei residui, in quanto snodo fondamentale nel passaggio al nuovo regime contabile (si richiamano le delibere di indirizzo della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 4/2015, n. 32/2015 e n. 9/2016) essendo stata effettuata in modo irregolare, può pregiudicare gravemente ed irrimediabilmente la veridicità del quadro contabile e, per tale via, i presupposti fondamentali per avviare con consapevolezza e cognizione il necessario percorso di risanamento. Il Collegio invita, pertanto, l'ente a riesaminare puntualmente ed attentamente i rilievi sopra riportati e ad adottare le necessarie misure correttive affinché le operazioni effettuate siano rese conformi alle regole contabili e ai principi vigenti in più occasioni ribaditi dalla Corte.

12. Relativamente agli organismi partecipati:

- a) il mancato adempimento di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012, relativamente alla nota informativa e l'assenza di informazioni in merito ad eventuali discordanze rilevate tra crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;
- b) il mancato aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'Albo e del sito informatico dei soci pubblici per la pubblicazione degli incarichi di amministratore di società ed organismi partecipati (art. 1, comma 735, legge 296/2006);
- c) la trasmissione della deliberazione della Commissione straordinaria avente per oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", in data 18/12/2015, con la quale viene motivata l'esclusione, dal piano di razionalizzazione in questione, di tutte le partecipate dell'ente in quanto ritenute forme associative di cui al capo V del titolo II del d.lgs. 267/2000. Si sottolinea al riguardo che l'elenco delle partecipazioni, oltre a fondazioni, associazioni, GAC e GAL, comprende una società consortile a responsabilità limitata, una società per azioni in liquidazione, una società d'ambito per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Di fatto la citata delibera non appare un effettivo "piano di razionalizzazione" in quanto si limita a deliberare l'assenza di obbligo di redazione ed in ogni caso non è corredata da alcuna relazione tecnica (cfr. deliberazione n. 61/2016/INPR).

L'ente riferisce che sin dall'insediamento della Commissione straordinaria sono state fornite indicazioni per ricostruire il perimetro di consolidamento del sistema di bilancio con gli organismi partecipati, rammenta che con deliberazione della Commissione straordinaria n. 81 del 17 dicembre



2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione e riporta le risultanze sintetiche della rilevazioni effettuate ex art. 17 del decreto legge n. 90/2014 sul portale del Tesoro.

Il Collegio ritiene di dovere confermare integralmente il motivo di deferimento e tutti i superiori rilievi, atteso che le deduzioni formulate dall'ente appaiono generiche e non trattano puntualmente i profili di criticità sopra esposti che, pertanto, necessitano di interventi correttivi. Si invita, pertanto, l'ente a procedere alla necessaria conciliazione contabile delle partite debitorie e creditore con le proprie società, a rispettare gli obblighi informativi e di pubblicità vigenti in materia, nonché a rinnovare nei modi e nei termini previsti la disamina motivazionale in ordine al mantenimento degli organismi societari e non, considerato che lo stesso dovrà, in ogni caso, procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016, e, quindi, procedere annualmente ai sensi dell'art. 20 del citato decreto ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

13. Il mancato avvio delle attività necessarie per l'attuazione degli adempimenti connessi al processo di armonizzazione contabile, quali l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico-patrimoniale, l'aggiornamento dell'inventario, la codifica dello stesso secondo il piano dei conti integrato, la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale ed infine la mancata ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

Le deduzioni dell'ente mettono, ancora una volta, in evidenza come l'avvio del nuovo ordinamento contabile sia avvenuto in un momento particolare della vita dell'ente impegnato in una profonda rivisitazione dei processi di gestione amministrativa e finanziaria. Non è stato pertanto facile innovare anche in ragione del contesto ante riforma, ciononostante sono state create le basi per una crescita professionale che consentirà di avviare il processo di cambiamento.

Il Collegio prende atto delle deduzioni dell'ente e, pur dando atto degli sforzi profusi dall'ente per sopperire a ritardi cumulati e alle difficoltà di una situazione amministrativa e finanziaria precaria, deve anche in questo caso confermare il rilievo mosso. D'altra parte, a riprova delle difficoltà derivanti da croniche inadempienze e dal carente adeguamento al nuovo sistema contabile sono emerse diverse e gravi irregolarità in sede di riaccertamento dei residui (cfr. punto 11) cui l'ente dovrà porre rimedio.



14. Si sottolinea che la maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n. 356/2015/PRSP, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013, a seguito della quale l'ente ha trasmesso la deliberazione della commissione straordinaria n. 23 del 17/06/2016 di adozione delle misure correttive. Le azioni, ancorché schematicamente e punto per punto indicate nell'allegato B della deliberazione, si risolvono per lo più in mere direttive e rinvii ad azioni di monitoraggio o a fondamentali adempimenti imposti dalla legge e dai principi contabili; mentre in relazione alla situazione di crisi strutturale si rinvia al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ad esempio, per quanto riguarda la copertura dei debiti fuori bilancio). Da segnalare, infine, che, tra i rilievi accertati dalla Sezione nella riferita deliberazione, vi era la condizione di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2013; ciononostante, dall'esame del questionario sul rendiconto 2014, non si evince se sono state conseguentemente previste le misure di cui all'art. 243 del TUEL per il 2014.

L'ente sul punto si limita a riferire che per l'anno 2014 è stata certificata la copertura dei servizi a domanda individuale pari al 47%, del servizio per la gestione dei rifiuti pari al 98 % e del servizio acquedotto pari al 97 %.

Sul punto si rinvia alle considerazioni che seguono.

Con riferimento al reiterarsi delle criticità rilevate dalla Sezione e, segnatamente, alla verifica delle misure correttive adottate dall'ente a seguito della precedente deliberazione n. 356/2015/PRSP (punto 14 del deferimento), il Collegio ritiene di dover preliminarmente formulare in merito alcune considerazioni di carattere generale.

L'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.




Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *“effetti – attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati” (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente “si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)” onde “prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte Costituzionale n. 40/2013).*

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni all'ente: e ciò in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131 del 2003, volta a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

E' evidente, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte dell'Ente, che “chiudano” il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.

Va in ogni caso posto in evidenza che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee le



mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte deve essere informato il Consiglio comunale, al quale in ogni caso è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Ciò premesso sotto il profilo procedurale, deve evidenziarsi che nella fattispecie in esame questa Sezione, con deliberazione n. 356/2015/PRSP, ha adottato una pronuncia specifica relativa al rendiconto dell'esercizio 2013 del comune di Sciacca a seguito della quale lo stesso era tenuto a valutare le criticità ivi segnalate ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

A tale deliberazione, peraltro contenente l'accertamento di una condizione di squilibrio strutturale e la segnalazione di gravi irregolarità (tra cui l'omessa presentazione del conto giudiziale dell'agente della riscossione), ha fatto seguito il sopra richiamato riscontro della commissione straordinaria (deliberazione n. 23 del 17/06/2016 di adozione delle misure correttive con i poteri del competente organo consiliare). Come prospettato nel motivo di deferimento le azioni correttive, ancorché schematicamente e punto per punto indicate nell'allegato B della deliberazione, si risolvono per lo più in mere direttive e rinvii ad azioni di monitoraggio o a fondamentali adempimenti imposti dalla legge e dai principi contabili; mentre in relazione alla situazione di crisi strutturale si rinvia al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ad esempio, per quanto riguarda la copertura dei debiti fuori bilancio).

Anche nelle deduzioni fornite per l'odierna adunanza l'ente, come si è anticipato, nulla ha comunicato in ordine ai provvedimenti adottati in ottemperanza alla riferita pronuncia, salvo indiretti riferimenti ad adempimenti imposti per legge (ad esempio, la costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità o del fondo rischi per soccombenza) o al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La Sezione, pertanto, non può che accertare l'adozione di misure correttive non adeguate rispetto alla pronuncia n. 356/2015/PRSP, in disparte le valutazioni sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale rimesse ad altra sede.


Il carattere cronico e consolidato dei profili di grave criticità accertati deve indurre l'ente a porre in essere puntualmente e tempestivamente le necessarie azioni di salvaguardia onde evitare che la grave crisi finanziaria in atto e le irrisolte problematiche sopra illustrate possano pregiudicare



irrimediabilmente il risanamento dell'ente. L'ente deve, pertanto, prendere in considerazione le cause strutturali che hanno generato e inasprito tale crisi e ripristinare i necessari equilibri, rimuovendo altresì le irregolarità contabili già segnalate.

Il Collegio, in conclusione, pur prendendo atto di quanto esposto dall'ente, conferma tutti i profili di deferimento sopra esposti, ad eccezione dei punti 6 e 9, e rileva come essi si pongono in continuità con quanto merso in riferimento ai precedenti esercizi (cfr. in particolare la deliberazione n. 356/2015/PRSP relativa al consuntivo 2013). Continua a destare preoccupazione la combinazione delle criticità inerenti la gestione dei residui vetusti e la scarsa capacità di riscossione delle entrate, da un lato, con quelle concernenti la grave situazione debitoria e le tensioni di cassa (incapacità di estinguere i debiti nonostante la considerevole iniezione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti), nonché la presenza di residui passivi oltre il relativo parametro di deficitarietà, dall'altro, indicative di una difficoltà a fronteggiare validamente le obbligazioni assunte.

Ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la Sezione ritiene, infine, che sussistano i presupposti per l'auto-applicazione da parte dell'ente, nel rispetto delle proprie prerogative in sede di programmazione, delle misure interdittive insite nelle disposizioni di cui all'art. 188, comma 1 quater, del TUEL, atteso che, all'esito del presente controllo, risulta il permanere nell'ultimo rendiconto di un disavanzo da coprire nonché di una mole considerevole di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare nei termini e modi di legge. Pertanto, fintanto che l'ente non avrà provveduto a norma del TUEL, è fatto divieto di assumere e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge nei termini e nei limiti di cui alla citata disposizione.



P. Q. M.

- accerta, relativamente al rendiconto 2014, la sussistenza di tutti i menzionati profili di irregolarità e grave criticità in riferimento alla sana gestione finanziaria del Comune di Scicli, ad eccezione dei punti 6 e 9.
- accerta l'inadeguatezza delle misure correttive ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, in relazione alla deliberazione n. 356/2015/PRSP.
- dispone, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater, del TUEL.


ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – anche ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco ed all' Organo di revisione del Comune di Scicli.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giacchino Alessandro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il 1-2 GEN. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0009141-13/10/2017-SC_SIC-R14-P

Al Signor Sindaco
del Comune di
SCICLI (RG)

Al Consiglio comunale per il tramite del suo
Presidente
SCICLI (RG)

All'Organo di revisione del Comune di
SCICLI (RG)

PEC: protocollo@pec.comune.scieli.rg.it;

Oggetto: Adunanza 24 LUGLIO 2017.

- Trasmissione Deliberazione n. 154/2017/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 154/2017/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 24 LUGLIO 2017.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino





REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 24 luglio 2017, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Francesco Albo - Consigliere
Gioacchino Alessandro - Primo Referendario – relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

richiamata la deliberazione n. 7/2017/PRSP, relativa al controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 del Comune di Scicli, con cui la Sezione ha accertato, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, numerosi e gravi profili di irregolarità e di squilibrio finanziario/ai



sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, disponendo l'adozione delle necessarie misure correttive;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nel deferimento di cui alla nota n. prot. Cdc 64207054 del 14 luglio 2017 relativa alla mancata trasmissione di misure correttive conseguenti alla citata deliberazione;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 138/2017/CONTR del 14 luglio 2017, comunicata all'ente unitamente al sopra richiamato deferimento, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza per pronunciarsi in ordine all'inottemperanza all'obbligo dell'ente di adottare provvedimenti idonei ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL;

udito il relatore dott. Gioacchino Alessandro;

udito, per il Comune di Scicli, il Sig. Giorgio Vindigni, Assessore al bilancio e ai tributi, e la Dott.ssa Grazia Maria Galanti, Responsabile dei servizi finanziari;

esaminata la memoria prodotta dall'ente (n. prot. 21333 del 21 luglio 2017) acclarata al prot. della Sezione in data odierna al n. prot. Cdc 6769.

L'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.



Si tratta di “effetti – attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell’efficacia dei bilanci da essi approvati” (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente “si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)” onde “prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte Costituzionale n. 40/2013).

E’ evidente, pertanto, che l’adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all’attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte dell’Ente, che “chiudano” il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.

Va in ogni caso posto in evidenza che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell’ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte deve essere informato il Consiglio comunale, al quale in ogni caso è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Ciò premesso sotto il profilo procedurale, nella fattispecie in esame questa Sezione, con deliberazione n. 7/2017/PRSP, ha adottato una pronuncia specifica relativa al rendiconto dell’esercizio 2014 del Comune di Sciacca a seguito della quale lo stesso era tenuto a valutare le criticità ivi segnalate ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. In particolare, la Sezione ha accertato la presenza dei sottoelencati profili di criticità, ad esclusione



dei punti 6 e 9. Per ciascun punto, vengono altresì riferite le controdeduzioni oggi fornite dall'amministrazione nella riferita memoria in ordine alle misure correttive adottate:

1. Il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 (29/06/2015) rispetto ai termini di legge.

L'ente riferisce che tenterà di recuperare entro l'esercizio 2017 i ritardi accumulati.

2. Il superamento di quattro parametri obiettivi di deficitarietà strutturale di cui al D.M. del 18/02/2013, in particolare:

a) l'ammontare dei residui attivi, provenienti dalla gestione dei residui di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% degli accertamenti, nella gestione di competenza, delle entrate ai medesimi titoli;

b) il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni del medesimo titolo della spesa corrente;

c) il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39 per cento;

d) la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, superiori all'1 per cento dei valori di accertamento delle entrate correnti. In proposito, si rileva che sull'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso del 2014, il questionario trasmesso dall'organo di revisione riporta un valore pari a 1.274.588,09 euro (punto 1.11) ed il parere dello stesso organo invece indica a pag. 31 un totale debiti fuori bilancio di 5.546.803,27 (1.277.441,10 euro a seguito di sentenze esecutive e 4.269.362,17 euro per acquisizione beni e servizi senza impegni di spesa). Si sottolinea, inoltre, la presenza di debiti fuori bilancio, ancora da riconoscere al 31.12.2014, per 6.381.972,89 euro e l'assenza di informazioni in merito all'ammontare complessivo del contenzioso in cui il Comune è convenuto/resistente, attore/ricorrente ed in cui lo stesso sarebbe obbligato in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi.

L'ente riporta i dati dei parametri 2015 e 2016 che, in relazione ai parametri 3, 6 e 8, risulterebbero nei limiti di legge, mentre il parametro n. 4 risulta migliorato pur restando al di sopra dei limiti previsti.



3. La differenza dei fondi vincolati da ricostituire al 31/12/2014 pari a 3.635.270,91 euro, stante la presenza di cassa vincolata per 7.597.257,63 euro ed un fondo di cassa disponibile al 31/12/2014 pari a 3.961.986,72 euro.

L'ente ribadisce quanto riferito nella memoria del 29 novembre 2016 e conferma che la quantificazione degli incassi vincolati ha subito un primo aggiornamento a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 ed un'ulteriore e definitiva quantificazione in data 16 dicembre 2015 in applicazione delle linee guida in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate approvate con deliberazione della Corte dei conti n. 31/SEZAUT/2015/INPR. In particolare riferisce che non sono stati ritenuti quali entrate vincolate a destinazione specifica ex art. 180, comma 3, del TUEL, e quindi non rientranti nella disciplina degli articoli 195 e 222 del TUEL le entrate da anticipazioni di liquidità (€ 5.332.282,26), le entrate da oneri di urbanizzazione (€ 80.000,00) e da proventi da codice della strada (€ 50.626,78). Riferisce altresì che al 31.12.2015 il totale della quota vincolata è di € 2.502.709,30 rispetto a un fondo cassa di € 2.755.957,17.

4. Il ricorso ad anticipazione di tesoreria (240 giorni di utilizzo) con la maturazione di interessi passivi pari a € 129.081,20. Tuttavia alla banca dati SIRTEL non risultano accertamenti ed impegni per anticipazioni di tesoreria e gli stanziamenti previsti sono stati azzerati.

L'ente riferisce che negli anni 2015, 2016 e 2017 non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, grazie alle anticipazioni di liquidità ricevute. Conferma la non corretta contabilizzazione dell'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, precisando che qualora per il futuro si farà ricorso alle stesse l'ente provvederà tempestivamente alla corretta contabilizzazione.

5. Il ricorso nel 2014 ad anticipazioni di liquidità presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 35/2013 per 6.500.000,00 euro ed un ammontare di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati a tutto il 31/12/2013, rimasti ancora da estinguere al 31/12/2014 per 4.550.830,72 euro per la parte corrente e 781.451,54 euro per la parte in conto capitale.

L'ente deduce che la ricognizione delle passività resasi necessaria ai fini della procedura di riequilibrio e la necessità di ordinare cronologicamente le predette passività ha impedito il tempestivo utilizzo delle stesse.

6. Il saldo di parte capitale negativo (pari a - 97.532,77 euro).

Rilievo già ritenuto superato in sede di deliberazione n. 7/2017/PRSP.



7. La mancata previsione di attività, nel corso del 2014, per il recupero dell'evasione tributaria e l'esiguità delle riscossioni (90.000,00 euro) rispetto agli accertamenti per l'esercizio 2013 (1.754.000,00 euro).

La memoria dell'ente rinvia allo specifico allegato, segnatamente alla nota del responsabile del settore entrate n. prot. 250 del 21 luglio 2017, in cui si precisa che l'attività svolta dalla SOGET S.p.a. nell'ambito del recupero dell'evasione tributaria ha fatto registrare la riscossione per l'anno 2014 di somme pari a € 280.497,50, per il 2015 di € 72.686,85 e per il 2016 di € 16.945,87. Riferisce di un'elevata percentuale di annullamenti e di ricorsi presso l'autorità giudiziaria. Segnala poi che sono state emesse ingiunzioni di pagamento per ICI (recupero 2005/2011), TARSU (2006/2012) e COSAP (2012/2013) per complessivi € 909.789,78

8. Il mancato contenimento della spesa complessiva nel rispetto dei limiti disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del d.l. 78/2010 e dall'art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, con particolare riferimento alle spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ed infine per la formazione.

L'ente riferisce che per il 2016 il limite, aggregando le voci rilevanti secondo l'interpretazione fattane dalla giurisprudenza costituzionale, è stato rispettato.

9. L'improprio utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile 2. 25, con la conseguenza che la predetta anomalia possa avere inficiato i dati contabili relativi al rispetto del patto di stabilità e del limite di spesa del personale, in particolare:

- a) riscossione tributi per conto terzi per 128.424,95 euro;
- b) richiesta pubblicazioni per conto terzi per 1.110,60 euro;
- c) regolarizzazione finanziaria e successiva reimputazione delle spese per stanziamento per 3.956,61 euro.

Il rilievo era statao ritenuto superato all'esito delle deduzioni dell'ente con la deliberazione n. 7/2017/PRSP

10. In merito ai residui:



a) l'elevata mole di residui attivi e passivi antecedenti all'anno 2010 rispettivamente pari a 11.960.754,36 euro e 5.429.750,17 euro. In particolare, con riferimento a quelli attivi 10.348.073,37 euro afferiscono ad entrate del titolo III e 1.252.830,13 euro sono crediti relativi a Tarsu;

b) lo squilibrio tra residui attivi del titolo VI (45.069,82 euro per il 2013 ed esercizi precedenti) e residui passivi del titolo IV (70.475,02 euro per il 2013 ed esercizi precedenti).

L'ente riporta il prospetto dei residui al 31.12.2016 e riferisce che dallo stesso si evince una riduzione dei residui attivi e passivi antecedenti il 2010. Ciò in ragione della riscossione dei crediti nei confronti dei Comuni di Ispica (oltre 675 mila euro), Modica (2 milioni di euro) e Pozzallo (rispetto al quale è intervenuta sentenza che riconosce una somma pari a 849.450,07 euro) nonché per effetto del pagamento dei debiti grazie alle anticipazioni di liquidità. Fornisce, quindi, un elenco esplicativo delle differenze tra residui attivi del titolo VI e residui passivi del titolo IV.

11. Con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, si constata che, all'esito delle relative operazioni, il risultato di amministrazione, pari ad un avanzo di 815.943,99 euro al 31 dicembre 2014, è stato rideterminato in 877.469,99 euro per effetto principalmente della eliminazione definitiva di residui attivi per 2.923.144,15 euro e residui passivi per 2.984.670,15 euro e della cancellazione e re-imputazione ad esercizi successivi di residui attivi per 7.784.042,56 euro e di residui passivi per 18.790.751,32 euro, con conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015/2017 per 11.006.708,76 euro. Dal predetto avanzo, per effetto degli accantonamenti ai fondi (11.547.036,86 euro) e dei vincoli di varia specie (1.235.844,55 euro), scaturisce, in realtà, un risultato negativo pari a 11.911.997,13 euro, con conseguente onere a carico dei successivi esercizi.

Da un esame degli atti emergerebbero diversi profili di grave irregolarità contabile:

a) Già l'esame svolto dall'organo di revisione, ancorché limitato a un campione assai ristretto e limitato di residui di maggior importo, evidenzia la presenza di residui attivi eliminati (in particolare le voci di "maggior accertamento ICI" di 761 mila euro del 2012 e "IMU anno 2013" di 286 mila euro) che hanno influito in modo significativo a determinare il risultato di amministrazione degli esercizi di riferimento.



b) Emerge poi la reimputazione di tre residui passivi relativi alle anticipazioni di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti - rimborso quota capitale (due ai sensi del D.L. n. 35/2013, rispettivamente pari a 3,1 e 3,2 milioni di euro; ed uno ai sensi del D.L. n. 66/2014 per 5,9 milioni di euro), che sostanzialmente equivale a un'errata contabilizzazione degli stessi negli esercizi precedenti (in difformità alle indicazioni della Corte dei conti e dei principi contabili per l'armonizzazione contabile) nonché alla conseguente errata determinazione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato.

c) Non appaiono evidenziate puntualmente le ragioni per cui la cancellazione definitiva dei residui attivi inesigibili (2,9 milioni) è avvenuta in sede di riaccertamento straordinario anziché in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2014, facendo così confluire il disavanzo nel regime più agevolato previsto dal legislatore (disavanzo ripianabile in 30 anni) ed inficiando, anche per tale via, i risultati degli esercizi precedenti.

d) Neppure appare ben evidenziato se per ciascun residuo passivo eliminato è stata puntualmente individuata la relativa fonte di finanziamento (prestito, entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, trasferimento vincolato, entrate libere) e, soprattutto, la relativa quota di avanzo vincolato.

Al riguardo la Sezione ha evidenziato nella deliberazione n.7/2017 come l'attività di riaccertamento straordinario dei residui, in quanto snodo fondamentale nel passaggio al nuovo regime contabile (si richiamano le delibere di indirizzo della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 4/2015, n. 32/2015 e n. 9/2016) essendo stata effettuata in modo irregolare, può pregiudicare gravemente ed irrimediabilmente la veridicità del quadro contabile e, per tale via, i presupposti fondamentali per avviare con consapevolezza e cognizione il necessario percorso di risanamento. Invitava, pertanto, l'ente a riesaminare puntualmente ed attentamente i rilievi sopra riportati e ad adottare le necessarie misure correttive affinché le operazioni effettuate siano rese conformi alle regole contabili e ai principi vigenti in più occasioni ribaditi dalla Corte.

L'ente deduce a) che le voci di maggior accertamento ICI/IMU per la gestione 2012/2013 hanno sicuramente influito sulla determinazione del risultato di amministrazione ma ciò è riconducibile ai nuovi principi contabili; b) conferma l'erronea contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità per effetto di un diverso orientamento all'epoca vigente e che si è poi provveduto, in sede di rendiconto 2015, ad allinearsi al successivo orientamento; c) che la discrasia in questione deriva dall'applicazione dei nuovi principi contabili, precisando che sono stati eliminati residui attivi per € 2.923.000,00 e residui



passivi per € 2.984.000,00 con la conseguenza che i risultati degli esercizi precedenti sarebbero eventualmente stati inficiati in misura equivalente; d) fa presente che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'elenco dei residui passivi eliminati, allegati alla proposta di deliberazione, evidenziava la fonte di finanziamento, consentendo quindi di determinare le quote di avanzo vincolato.

12. Relativamente agli organismi partecipati:

a) il mancato adempimento di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012, relativamente alla nota informativa e l'assenza di informazioni in merito ad eventuali discordanze rilevate tra crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;

b) il mancato aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'Albo e del sito informatico dei soci pubblici per la pubblicazione degli incarichi di amministratore di società ed organismi partecipati (art. 1, comma 735, legge 296/2006);

e) la trasmissione della deliberazione della Commissione straordinaria avente per oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", in data 18/12/2015, con la quale viene motivata l'esclusione, dal piano di razionalizzazione in questione, di tutte le partecipate dell'ente in quanto ritenute forme associative di cui al capo V del titolo II del d.lgs. 267/2000. Si sottolinea al riguardo che l'elenco delle partecipazioni, oltre a fondazioni, associazioni, GAC e GAL, comprende una società consortile a responsabilità limitata, una società per azioni in liquidazione, una società d'ambito per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Di fatto la citata delibera non appare un effettivo "piano di razionalizzazione" in quanto si limita a deliberare l'assenza di obbligo di redazione ed in ogni caso non è corredata da alcuna relazione tecnica (cfr. deliberazione n. 61/2016/INPR).

Il Collegio nel confermare i rilievi invitava l'ente a procedere alla necessaria conciliazione contabile delle partite debitorie e creditore con le proprie società, a rispettare gli obblighi informativi e di pubblicità vigenti in materia, nonché a rinnovare nei modi e nei termini previsti la disamina motivazionale in ordine al mantenimento degli organismi societari e non, considerato che lo stesso dovrà, in ogni caso, procedere alle revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016, e, quindi, procedere annualmente ai sensi dell'art. 20 del citato decreto ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.



L'ente riferisce che, in accoglimento dei rilievi della sezione, si è attivato per irreggimentare la gestione degli organismi partecipati in termini di "control governance" e di dare attuazione ai principi cardine in materia: è stato individuato il gruppo amministrazione pubblica con delibera di giunta municipale n. 148 del 20 luglio 2017; sono stati richiesti i bilanci degli ultimi tre esercizi; sono stati pubblicati quelli trasmessi nella Sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale; sono state inoltrate le richieste di verifica debiti/crediti e della conciliazione contabile e si è in attesa di ricevere riscontro. Inoltre l'ente assicura che provvederà a predisporre il piano di riorganizzazione delle partecipate entro il termine del 30 settembre ora previsto dal correttivo al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

13. Il mancato avvio delle attività necessarie per l'attuazione degli adempimenti connessi al processo di armonizzazione contabile, quali l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico-patrimoniale, l'aggiornamento dell'inventario, la codifica dello stesso secondo il piano dei conti integrato, la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale ed infine la mancata ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

L'ente riferisce che si è dotato di un nuovo applicativo di contabilità nel 2015 e che è in avvio la procedura di aggiornamento dell'inventario.

14. La Sezione accertava altresì che la maggior parte dei rilievi sopra descritti era già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n. 356/2015/PRSP, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013, a seguito della quale l'ente ha trasmesso la deliberazione della commissione straordinaria n. 23 del 17/06/2016 di adozione delle misure correttive. Tuttavia, le azioni, ancorché schematicamente e punto per punto indicate nell'allegato B della deliberazione, venivano giudicate per lo più in mere direttive e rinvii ad azioni di monitoraggio o a fondamentali adempimenti imposti dalla legge e dai principi contabili; mentre in relazione alla situazione di crisi strutturale l'ente si limitava a rinviare al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ad esempio, per quanto riguarda la copertura dei debiti fuori bilancio). Da segnalare, infine, che, tra i rilievi accertati dalla Sezione nella riferita deliberazione, vi era la condizione di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2013: ciononostante, dall'esame del questionario sul rendiconto 2014, non si evince se sono state conseguentemente previste le misure di cui all'art. 243 del TUEL per il 2014.




L'ente chiarisce che per il 2014 ha certificato la copertura dei servizi a domanda individuale, indicando le varie percentuali di copertura ed aggiunge che l'ente non è strutturalmente deficitario per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Rispetto ai rilievi accertati con la deliberazione n. 7/2017/PRSP, sopra riferiti, l'ente non ha trasmesso le misure correttive necessarie e pertanto, il magistrato istruttore, con la nota richiamata in premessa, ha chiesto il deferimento dell'ente all'adunanza pubblica.


All'odierna adunanza pubblica era presente, giusta delega sindacale agli atti, l'assessore al bilancio e ai tributi, nonché il responsabile dei servizi finanziari, i quali si sono riportati alla memoria riferita in premessa.

In sintesi, a parte le surriferite puntuali deduzioni sui singoli profili, l'amministrazione comunica di avere adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e la rimodulazione dello stesso e informa sulla richiesta, proveniente dal Ministero dell'Interno, relativa all'aggiornamento del piano con contestuale riformulazione dello schema istruttorio. Riferisce, altresì, che l'insediamento della nuova amministrazione a fine esercizio 2016, con le conseguenti incertezze legate agli adempimenti necessari nella fase di transizione, aveva convinto l'ente che le misure correttive dovessero trovare adozione ed applicazione negli strumenti di programmazione delle annualità successive. In riferimento alle misure interdittive disposte dalla Sezione, viene allegata la nota (n. prot. 65 del 17 gennaio 2017) con cui il responsabile dei servizi finanziari trasmetteva le "istruzioni operative" ai responsabili di settore, raccomandando agli stessi di attestare il rispetto della compatibilità di ogni provvedimento e/o proposta atta a produrre effetti diretti ed indiretti sul patrimonio dell'ente con la misura disposta dalla Sezione e richiamando espressamente l'art. 188, comma 1 quater, del TUEL. L'Assessore, intervenendo in adunanza, nel rifarsi alla memoria trasmessa, sottolinea l'impegno dell'amministrazione teso a rimettere ordine e a fare fronte a tutti gli adempimenti, riferisce su un importante accertamento attinente alla piattaforma petrolifera Vega; comunica al riguardo che domani ci sarà un'udienza in Commissione tributaria; l'Assessore sottolinea che questa è un'entrata molto importante e determinante per il risanamento, e che il legale dell'ente ha riferito che la controparte ha richiesto un rinvio in quanto disposta ad avviare attività transattiva. Il Relatore, in merito al punto 5 della delibera in cui si faceva riferimento al ricorso dell'anticipazione di liquidità nel 2014 presso la Cassa di Risparmio di Venezia, riferisce che la Cassa di Risparmio di Venezia ha accettato di prestare alla Regione Veneta Prestiti per oltre 6.500.000 euro (da estinguere oltre 4.500.000 di parte corrente e 780.000 di parte



capitale), chiede se è stato verificato il corretto utilizzo dell'anticipazione e le ragioni per cui vi sono stati ritardi nell'effettuazione dei pagamenti. Interviene la Dott.ssa Galanti e riferisce che entro la fine dell'esercizio si è riusciti ad erogare solo una minima parte delle somme a disposizione, spiega che di fatto l'anticipazione di liquidità è stata interamente erogata per le finalità per la quale era stata concessa e il ritardo nell'erogazione e nella rendicontazione è stato causato dal fatto che una cospicua parte di queste somme sono state utilizzate per il pagamento di fatture Enel, facenti parte di una transazione che l'ente ha operato con il cessionario in quanto si trattava di fatture Enel cedute con scadenze 2014, 2015 e 2016. La Dott.ssa Galanti attesta che, ai fini della corretta rendicontazione, il Settore finanziario ha chiesto al cessionario di anticipare i pagamenti al fine di ottenere un possibile risparmio di spesa ma questi ha risposto che non lo avrebbe concesso per cui l'amministrazione ha ottemperato alle scadenze previste. Il Relatore chiede notizie sul riaccertamento straordinario dei residui da cui erano emerse diverse criticità, la Dott.ssa Galanti risponde che la criticità più importante sollevata dalla Corte riguardante la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità è stata superata. Il Dr. Alessandro chiede chiarimenti in ordine alla revoca della richiesta effettuata dall'ente di avvalersi della facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio; la Dott.ssa Galanti risponde che, a seguito della revoca della precedente richiesta di rimodulazione, il Ministero ha inoltrato una istanza istruttoria in cui comunica la necessità di dovere aggiornare tutti i dati relativi alle annualità e ha chiesto la riformulazione del piano riaggiornando lo schema istruttorio; l'amministrazione, quindi, dopo avere approvato lo schema di Rendiconto, trasmesso al Collegio dei revisori, ha avviato una ricognizione dei dati precedenti per rendere il piano più coerente rispetto alla situazione attuale dell'ente.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto riferito dai rappresentanti dell'ente, deve preliminarmente evidenziare come tali informazioni sono state fornite solo dopo il deferimento e la fissazione della presente adunanza, mentre era preciso obbligo dell'ente comunicare tempestivamente nei termini previsti dalla legge. Il Collegio deve, quindi, dare atto delle iniziative intraprese dall'ente e dei chiarimenti forniti; si deve, tuttavia rilevare come nella maggior parte dei casi trattasi di informazioni che confermano i rilievi mossi in riferimento al rendiconto 2014 così come in relazione alle carenze del piano di razionalizzazione delle società partecipate. In altri casi, invece, pur non disponendosi di dati di raffronto completi ed esaustivi, appaiono evidentemente insufficienti i risultati conseguiti: si pensi, ad esempio, ai dati sul recupero dell'evasione tributaria



forniti dall'ente. Per il resto, la Sezione deve riservarsi la verifica dei dati riferiti e degli asseriti miglioramenti all'esito dell'istruttoria sul rendiconto 2015 e sul bilancio di previsione 2016/2018 nonché delle risultanze dell'istruttoria ministeriale relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, attesa l'opportunità di poter disporre di necessario confronto con le acquisizioni istruttorie che sono in corso poiché la valutazione complessiva delle misure correttive non può essere sganciata dal giudizio sul piano di riequilibrio cui l'ente ha affidato il ripristino degli equilibri strutturali e le possibilità di risanamento.

Si rammenta, infine, che le misure correttive, tanto più in ipotesi di procedura di riequilibrio, devono necessariamente coinvolgere, riguardando molteplici aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) e devono risultare coerentemente inseriti nell'ambito della programmazione finanziaria e della pianificazione contenuta nel piano di riequilibrio.

P. Q. M.


Accerta, nei suddetti termini, la mancata trasmissione delle misure conseguenziali a seguito della deliberazione n. 7/2017/PRSP, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL e l'adozione delle stesse nei termini sopra riferiti.

O R D I N A

Che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Sindaco del Comune di Scicli, al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ed all'organo di revisione dell'ente.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2017.

L'ESTENSORE


(Gioacchino Alessandro)



IL PRESIDENTE


(Maurizio Graffeo)

Depositata in segreteria il 13 OTT. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA




Atto di approvazione del bilancio di esercizio della società

Racconto dell'operazione di ACQUISIZIONE sul modello

Tipologia Ente: Comune

Ente: SCICLI

Esercizio: 2014

Periodicità: Annuale

Periodo: Anno

Modello: Certificazione Digitale Comuni

Data Operazione: 30/03/2015 17:38

Stato corrente del modello: Acquisito

Patto di stabilità interno 2014 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

COMUNE di SCICLI

VISTO il decreto n. 11400 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 59729 del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2014 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2014;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2014		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	23.272
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	21.726
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	1.546
4	SALDO OBIETTIVO 2014	1.490
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre del 2013) di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2014 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013). Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2014 FINALE	1.490
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	56

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

- il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato
 il patto di stabilità interno per l'anno 2014 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Organo Revisione (1) / *[Firma]*

Organo Revisione (2) / *[Firma]*

Organo Revisione (3) / *[Firma]*



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa

Settore Finanze



no 1563h del

30 MAG. 2016

Racc. A/R.

Al Ministero dell' Economie e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
IGEPA – Via xx settembre 97 – 00187 Roma.

Oggetto: Trasmissione certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015.

In allegato si trasmette la certificazione di cui all'oggetto debitamente firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

COMUNE di SCICLI

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2015		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	21.881
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	24.419
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	-2.538
4	SALDO OBIETTIVO 2015	-600
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16	0
7=5-6	NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	-600
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	-1.938

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON E' STATO RISPETTATO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott.ssa Tania Giallongo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) Dott. Giocchino Guarrera

Organo Revisione (2) Dott.ssa Maria Teresa Tumino

Organo Revisione (3) Dott. Michele Faraone



COMUNE DI SCICLI



Denominato Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**-ANTICIPO VIA MAIL-
-RACCOMANDATA A.R.-
COMUNE DI SCICLI**



Uscita 0 201600 092178
Protocollo n° 0009217 Titolo
del 31/03/2016 IV

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre 97
00187 ROMA

assistenza.cp@tesoro.it

Oggetto:Certificazione ai sensi dell'art. 31, commi 20 e 20bis della L. 183/2011 e ss.mm.ii..

Con riferimento alla certificazione digitale trasmessa in data odierna con prot. n. 01, con la presente si rettificano le risultanze contabili a seguito della rideterminazione al di fuori del sistema web (così come chiarito su specifico quesito posto a pattostab tesoro.it) del saldo obiettivo da - 3.184 a - 600 (valori espressi in migliaia di euro) a seguito del mancato/parziale utilizzo degli spazi finanziari assegnati dal Patto di stabilità regionale verticale incentivato e degli spazi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto n. 78/2015, fattispecie d2), come di seguito riportato:

Patto di Stabilità Interno 2015 - 2018 - Verifica del rispetto rendiconto 2015					
CODICE	ENTRATE	SEGNO	BILANCIO 2015		
			Competenza	Cassa	Competenza Mista
1	Entrate Tit. 1	(+)	€ 13.333.888,93		€ 13.333.888,93
2	Entrate Tit. 2	(+)	€ 3.204.353,32		€ 3.204.353,32
3	Entrate Tit. 3	(+)	€ 6.874.058,46		€ 6.874.058,46
A	Totale Tit. (1+2+3)	(+)	€ 23.412.300,71		€ 23.412.300,71
B Relative detrazioni:					
	Entrate correnti per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza	(-)	€ 0,00		€ 0,00
	Entrate correnti dallo Stato a seguito dichiarazione di grande evento	(-)	€ 0,00		€ 0,00
	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'U.E.	(-)	€ 0,00		€ 0,00
	Entrate correnti dall'ISTAT per censimenti	(-)	€ 0,00		€ 0,00
	Entrate correnti per transf. regionali comuni capofila PLUS Regione Sardegna	(-)	€ 0,00		€ 0,00
	Entrate correnti per contributo c.10, art.8, DL78/15	(-)	€ 197.330,83		€ 197.330,83
	Entrate correnti a valere sul Fondo di rotazione stabilità EE.LL.	(-)	€ 0,00		€ 0,00
			€ 197.330,83		€ 197.330,83
C Entrate in C/capitale					
	Affenzione beni patrimoniali e trasferimenti di capitali	(+)	€ 496.426,27	€ 359.844,86	€ 856.271,13
D Relative detrazioni:					
	Riscossione di crediti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate in C/cap. dallo Stato a seguito dichiarazione di grande evento	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate in C/cap. provenienti direttamente o indirettamente dall'U.E.	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate in C/cap. da dismissione partecipazioni in società	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate in C/cap. per interventi di riqualificazione del territorio del. CIPE 57/11	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate in C/cap. per rimborso Stato di rate amm.to mutui contratti ante 2005	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E Fondo pluriennale vincolato					
	Fondo pluriennale di parte corrente in entrata (previsioni definitive)	(+)	€ 6.448.617,17	€ 0,00	€ 6.448.617,17
	Fondo pluriennale di parte corrente in spesa (previsioni definitive)	(-)	€ 8.637.860,05	€ 0,00	€ 8.637.860,05
Entrate finali (netto)=					€ 21.881.998,13

USCITE	SEGNO	BILANCIO 2015		
		Competenza	Pagamenti (C+R)	Competenza Mista
Spese correnti				
Spese correnti (escluso Fondo crediti dubbia esigibilità)	(+)	20.866.106,21		21.956.501,29
Fondo crediti di dubbia esigibilità	(+)	1.090.395,08		
Relative detrazioni:				
Spese correnti per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza	(-)	€ 0,00		€ 0,00
Spese correnti sostenute a seguito dichiarazione di grande evento	(-)	€ 0,00		€ 0,00
Spese correnti finanziate direttamente o indirettamente dall'U.E.	(-)	€ 0,00		€ 0,00
Spese correnti finanziate dall'ISTAT per censimenti	(-)	€ 0,00		€ 0,00
Spese correnti relative a beni trasferiti D.Lgs. 85/10 (federalismo demaniale)	(-)	€ 0,00		€ 0,00
Spese correnti per interventi sisma 20-29.5.2012 fin. erogazioni e donazioni	(-)	€ 0,00		€ 0,00
Spese correnti connesse trasf. reg.li comuni capofila PLUS regione Sardegna	(-)	€ 0,00		€ 0,00
		€ 0,00		€ 0,00
Spese in C/capitale				
Spese in conto capitale	(+)	€ 35.399,02	€ 2.428.003,43	€ 2.463.402,45
Spese in C/cap. non riconosciute da Dipartimento Protezione civile e/o dall'U.E.	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Relative detrazioni				
Concessione di crediti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. per attuazione ordinanze a seguito dich. stato di emergenza	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. sostenute a seguito dichiarazione di grande evento	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. finanziate direttamente o indirettamente dall'U.E.	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. relative a beni trasferiti D.Lgs. 85/10 (federalismo demaniale)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. finanz. con proventi da dismissione partecipazioni in società	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. per realizzazione progetti "Capitale italiana della cultura"	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. per pagamento debiti al 31 dicembre 2013	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. per esecuzione opere di eliminazione passaggi a livello	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. comune di Casale Monferrato per interventi bonifica amianto	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. per interventi sisma 20-29.5.2012 fin. erogazioni e donazioni	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in C/cap. sostenute dai comuni sede delle città metropolitane	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese finali (nette) =				24.419.903,74
Differenza				Saldo
Addendi				
Entrate finali (nette)	(+)			€ 21.881.998,13
Spese finali (nette)	(-)			€ 24.419.903,74
Saldo finanziario (competenza mista)				-€ 2.537.905,61
Rispetto del Vincolo				
Saldo finanziario	1			-€ 2.537.905,61
Obiettivo programmatico 2015	2			-€ 600.395,08
Differenza tra saldo finanziario e obiettivo programmatico	(1-2)			-€ 1.937.510,53
Rispetto del vincolo 2015 (confronto tra i valori 1 e 2)	1			NON RISPETTATO
L'Ente nel 2014 ha rispettato i tempi di pagamento previsti dal D.Lgs.231/02				NO
Riduzione ai sensi art. 1, c.122, L.220/10	SPETTANTE			€ 0,00
Riduzione ai sensi art. 1, c.122, L.220/10	APPLICATA			€ 0,00
Differenza effettiva tra saldo finanziario e obiettivo programmatico				-€ 1.937.510,53
Rispetto finale del vincolo 2015	2			NON RISPETTATO

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

- il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON E' STATO RISPETTATO.



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa G. M. Galanti)

G. Galanti



Monitoraggio del Pareggio di Bilancio

Resoconto dell'operazione di ACQUISIZIONE sul modello

Tipologia Ente: Comune

Ente: SCICLI

Esercizio: 2016

Periodicità: Annuale

Periodo: Anno

Modello: Certificazione Digitale Comuni

Data Operazione: 30/03/2017 13:13

Stato corrente del modello: Acquisito

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI SCICLI

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016		
		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	20
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	1.949
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	55.296
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	24.227
5= 1+2 +3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	33.038
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	66
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8=6 +7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	66
9=5- 8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	32.972

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 NON E' STATO RISPETTATO

IL SINDACO
IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL
SINDACO **Giuseppe Minerva**

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Da "ferd.damario@gmail.com" <ferd.damario@gmail.com>
A "giorgio vindigni assessore" <giorgio.vindigni@comune.scicli.rg.it>, "g.galanti" <g.galanti@comune.scicli.rg.it>
Data venerdì 9 febbraio 2018 - 11:25

giudizi Comune Edison

Faccio seguito all'intercorso colloquio e rimetto nota relativa ai giudizi in oggetto.

*finanze
Stoff*

Cordiali saluti.

Ferdinando d'Amario

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa
Protocollo N. 0005227
del 15/02/2018
Tipo: E - Cla: 4.12

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO D'AMARIO E ASSOCIATI
Avv. Ferdinando D'Amario

Tel.: 0862/61208
Fax: 0862/480218

Mob: 349/8660435 - 335/5901427
mailto: ferd.damario@gmail.com

NOTA:
Questa e-mail e i files trasmessi con essa sono confidenziali e possono contenere informazioni private. Questo messaggio è riservato unicamente ai destinatari sopra indicati. Qualora doveste ricevere questo messaggio per errore, siete pregati di informare prontamente il mittente inoltrandogli lo stesso messaggio, quindi cancellarlo e successivamente distruggere ogni eventuale copia di esso stampata. Ogni uso non autorizzato, modifica, distribuzione, inoltro, stampa o copia del presente messaggio o di parte di esso è severamente proibito. I messaggi possono essere soggetti a modifiche; non siamo responsabili di qualsivoglia alterazione, modifica o falsificazione degli stessi.

NOTICE:
This e-mail and any files transmitted with it are confidential and may contain privileged information. This message is intended solely for the address(es). If you have received this message in error, please inform us promptly by reply e-mail then delete the message and destroy any printed copy of it. Any unauthorized use, review, retransmission, dissemination, distribution, printing or copying of this message or any part thereof is strictly prohibited. E-mails are susceptible to alteration. We are not be liable for the message if altered, changed or falsified.

ALL.3

STUDIO LEGALE
Avv. Ferdinando D'AMARIO
Via Ulisse Nunzia Loc Boschetto di Pile - 67100 L'AQUILA
Telef 0862 61208 - 0862 401407 fax 0862 480218

Avv. Ferdinando D'Amario
Avv. Maura Cubeddu
Avv. Daniela Ricci

L'Aquila 8 febbraio 2018

Spett.le
COMUNE DI SCICLI
Sindaco pro-tempore
Via F.M. Penna 2
97018 SCICLI

Spett.le
COMUNE DI SCICLI
Assessore alle Finanze
Via F.M. Penna 2
97018 SCICLI

Anticipata a mezzo mail

Comune di Scicli / ENI - EDISON

Faccio seguito agli intercorsi colloqui e comunico che è stata fissata l'udienza del 16 marzo 2018 per la trattazione dinanzi alla CTP di Ragusa dei ricorsi proposti da Eni ed Edison avverso gli atti accertativi per tutte le annualità dal 2009 al 2015.

Senza voler qui reiterare le problematiche poste al vaglio dei giudici tributari, nei suddetti giudizi sono stati trattati tutti i profili relativi alla debenza della imposta.

In ordine all'an debeatur, non dovrebbero esserci grosse sorprese a meno che la CTP non ritenga di poter disattendere le recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione in tale fattispecie.

Ma la presenza in giudizio dei medesimi difensori di entrambe le parti e la proposizione delle medesime questioni rendono ipotizzabili esiti positivi, pari ai precedenti.

In ordine al quantum, il pregresso intervento della G.d.F parrebbe escludere sorprese, ove si consideri la insussistenza di errori di valutazione dei dati contabili e di quantificazione della base imponibile.

Appare, invece, sufficientemente certa la non debenza delle sanzioni, giusta le pregresse decisioni della Suprema Corte.

A disposizione per tutto quanto possa occorrere, invio distinti saluti

Avv. Ferdinando D'Amario



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 92

DEL 28/12/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 11,30 e ss., in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito, a seguito del rinvio di un'ora in precedenza disposto per insussistenza del numero legale, il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno della seduta, risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA		X
MARINO	MARIO		X
BUSCEMA	MARIANNA		X
DEMAIO	DANILO		X
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE	X	
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
MORANA	EDOARDO	X	
GIANNONE	VINCENZO		X
ALFANO	DANIELE	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 - Presenti n. 9 - Assente n. 7.

Stante l'assenza del Presidente, presiede l'adunanza il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Bonincontro.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Cinzia Gambino.

Scrutatori nominati: Iurato Maria Teresa, Pacetto Consuelo e Mirabella Felicia Maria.

Per l'Amministrazione Comunale è presente: l'Ass. Giorgio Giuseppe Vindigni.

Sono altresì presenti: il Responsabile di P.O. Settore III Finanze – Dott.ssa Maria Grazia Galanti e il Responsabile del Servizio Affari Generali/Segreteria Generale, Dott. Giovanni Gugliotta. E' presente il Dott. Michele Faraone - Componente del Collegio dei Revisori.

IL VICE PRESIDENTE

- Procede dunque alla trattazione del successivo punto posto all'O.D.G. "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute*" e dà atto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte degli Uffici competenti nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e parere favorevole della 3° Commissione Consiliare in data 15/12/2017.

In assenza della Responsabile del Settore, assente per congedo straordinario, il Segretario Generale procede ad illustrare sinteticamente la proposta.

Al termine, il Vice Presidente, stante che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sul punto ed invita il Consiglio a votare per alzata e seduta, a scrutinio palese, la proposta all'O.D.G.

A votazione avvenuta risultano:

- Consiglieri Presenti n. 9
- Voti favorevoli n. 7
- Astenuti n. 2 (Iurato Maria Teresa, Morana Edoardo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n. 7 su 9 Consiglieri presenti (di cui n. 2 astenuti), accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di approvare, senza modifiche ed integrazioni, la proposta in oggetto, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Al termine, su richiesta del Consigliere Vindigni, il Vice Presidente invita i Consiglieri a votare, per alzata e seduta, al fine di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione testè approvata.

A votazione avvenuta risultano:

- Consiglieri Presenti e votanti n. 9
- Voti favorevoli n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ritenuto quanto sopra, con voti n. 9 favorevoli su 9 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di approvare la proposta, e per l'effetto, di dichiarare la deliberazione testè approvata immediatamente esecutiva.



COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

SETTORE I AMMINISTRATIVO

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 06

DEL 24/11/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

IL CAPO SETTORE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso detenute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie (art. 4 comma 1 e 2);
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b);
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2013-2015), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO che, la revisione straordinaria di cui all'art. 24, co. 2, del D. Lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già operato a norma della legge di stabilità 2015;

VISTO il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 81 del 17/12/2015 ove sono stati oggetto di valutazione degli organismi, concludendo che le partecipazioni relative alle società esaminate fossero da ritenersi escluse dal Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, in quanto riguardanti "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, occorre confermare le conclusioni di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 81 del 17/12/2015 di esclusione al Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, in quanto riguardanti "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i per le seguenti associazioni:

- Fondazione Film Commission Ragusa.
- Associazione Distretto Turistico degli Iblei.
- Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Gela";

CONSIDERATO:

- che risulta necessario procedere all'aggiornamento del detto piano, provvedendo ad una rivalutazione degli organismi in esame, in ragione dei criteri dettati dal T.U.S.P., e delle linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con Deliberazione n. 19/2017 provvedendo altresì, ad operare la predetta rivalutazione anche con riferimento agli ulteriori organismi partecipati le cui quote risultano detenute dall'Ente in data odierna, operando gli opportuni aggiornamenti:

1. **ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione**
2. **SRR ATO 7 Ragusa;**
3. **Distretto Turistico del Sud Est;**
4. **GAC Ibleo;**
5. **GAL Terre Barocche;**
6. **GAC dei due Mari;**
7. **Sosvi- Società di Sviluppo Ibleo;**
8. **Patto Territoriale Terra della Contea**

DATO ATTO CHE in ordine al GAC IBLEO e al GAC dei DUE MARI (organismo quest'ultimo a cui il Comune di Scicli risulta associato a far data dal 20/09/2016) si rileva che trattasi di organismi che, in senso letterale, non vengono ricompresi tra i soggetti indicati nelle schede di cui alle Linee guida della Corte dei Conti, rispetto ai quali non si procede a specifica ricognizione, peraltro di interesse pressoché irrilevante.

VISTA la nota prot. n. 4 del 19/09/2017 (protocollo Segretario Generale) avente ad oggetto "*Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n. 175/2016. Adempimenti gestionali prodromici. Trasmissioni schede. Urgenza*", con la quale il Segretario Generale ha invitato i Responsabili di P.O. competenti a procedere, con ogni consentita urgenza, alla trasmissione delle schede allegate alla Deliberazione della Corte dei Conti relativa alla approvazione delle linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria ai fini della predisposizione della presente proposta;

DATO ATTO CHE l'Ente ha registrato non poche difficoltà a reperire presso gli organismi partecipati, oggetto della presente revisione straordinaria, i dati necessari alla compilazione delle schede predisposte dalla Corte dei Conti e alle opportune valutazioni indispensabili per la ricognizione de qua;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate detenute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai criteri ed alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, in conformità ai sopra indicati criteri e delle prescrizioni previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del TUSP come risultante nella Relazione allegata (Allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 161 del 06/09/2017 ad oggetto Adesione formale del Comune di Scicli al progetto della candidatura del territorio della Sicilia Orientale a Capitale della Cultura Italiana 2020,

con la quale la Giunta comunale ha espresso l'indirizzo di aderire alla candidatura unitaria di tutti i soggetti aderenti al Distretto Turistico del SUD-EST al progetto del territorio della Sicilia orientale della Capitale della Cultura italiana 2020;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente dall'Ente in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 che debbono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai Servizi comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, riportate nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO procedere, alla dismissione delle partecipazioni detenute, in quanto ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, secondo quanto rappresentato nella Relazione Tecnica allegata A, predisposta dal Settore Amministrativo sulla base delle schede ricognitive dei requisiti delle singole società partecipate, previsti dal TUSP, redatte dai competenti servizi ed uffici comunali, mediante cessione della quota posseduta:

- nella società **SO.S.VI.** Società di sviluppo ibleo a responsabilità limitata;
- nella società Patto Territoriale **TERRA DELLA CONTEA** Società consortile a responsabilità limitata,

RITENUTO procedere al mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti società per le motivazioni analitiche così riassumibili:

- **Distretto Turistico del SUD-EST**, società consortile a responsabilità limitata, in quanto partecipazione attinente ai fini istituzionali dell'Ente, secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale che con deliberazione n. 161 del 06/09/2017 ha deliberato l'adesione formale del Comune di Scicli al progetto della candidatura del territorio della Sicilia Orientale a Capitale della Cultura Italiana 2020;
- **ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (IN LIQUIDAZIONE)** in quanto trattasi di organismo costituito in virtù di esposte previsioni normative per l'erogazione di servizi di interesse generale, e pertanto obbligatorio per legge (D.Lgs. n. 152/2006).
- **SRR ATO 7 RAGUSA** Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti in quanto trattasi di organismo costituito in virtù di esposte previsioni normative per l'erogazione di servizi di interesse generale, e pertanto obbligatorio per legge (D.Lgs. n. 152/2006).
- **G.A.L. Terra Barocca** – società consortile a r.l. costituita in data 27/05/2016 e risulta ancora inattiva.

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per la cessione delle partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che definisce le attribuzioni dei Consigli Comunali;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili di Settore Amministrativo, Scolastico e Sociale, Urbanistico, Ambiente e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente proposta di deliberazione:

- I. **approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica (allegato A) allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. **prendere atto che**, a seguito della presente revisione straordinaria, sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni, secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica allegato A :
 - nella società **ATO Ambiente s.p.a.** in liquidazione
 - nella società **SRR ATO 7 Ragusa**, in quanto attengono a partecipazioni obbligatorie, perché possedute per espressa previsione legislativa (D.Lgs. n. 152/2006).
 - nella società consortile a r.l. **GAL Terra Barocca**, in quanto di recente costituzione e pertanto ancora inattiva.
 - nella società consortile a responsabilità limitata **Distretto Turistico del SUD-EST**, in quanto partecipazione attinente ai fini istituzionali dell'Ente, secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale che con deliberazione n. 161 del 06/09/2017 ha deliberato l'adesione formale del Comune di Scicli al progetto della candidatura del territorio della Sicilia Orientale a Capitale della Cultura Italiana 2020;
- III. **procedere** alla dismissione delle seguenti partecipazioni, in quanto ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica allegato A:
 - **SO.S.VI.** Società di sviluppo ibleo a responsabilità limitata
 - **Patto Territoriale TERRA DELLA CONTEA** Società consortile a responsabilità limitata.
- IV. **incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- V. **demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
- VI. **dare atto che** la presente deliberazione dovrà essere immediatamente trasmessa all'Organo di revisione per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
- VII. **sottoporre** la presente deliberazione al Consiglio Comunale, organo competente all'adozione dello stesso.
- VIII. **che la presente** deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- IX. **che l'esito** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- X. **che copia** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

L'assessore al ramo
(sig. **Giorgio Giuseppe Vindigni**)



II CAPO SETTORE
(Dott.ssa **Valeria Drago**)



COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



SETTORE I AMMINISTRATIVO

Allegato alla proposta di delibera di C.C. n° 06 del 24/11/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Scicli, li 24/11/2017



II CAPO SETTORE AMM.VO
(Dott.ssa Valeria Drago)

Drago

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Scicli, li 24/11/2017

II CAPO SETTORE SCOLASTICO E SOCIALE
(si.g.ra Angela Verdirame)

Verdirame

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Scicli, li 24/11/2017

II CAPO SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO
(Ing. Guglielmo Spanò)


Spanò

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 24/11/2017

II CAPO SETTORE EDILIZIA
(Ing. Guglielmo Carbone)

Carbone



PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Scicli, li 24/11/2017

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Galanti



COMUNE DI SCICLI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



SETTORE I AMMINISTRATIVO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute -

Relazione Tecnica

Il Comune di Scicli, come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 190/2014, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 81 del 17/12/2015, ha dato atto che le partecipazioni relative alle società in essa elencate sono escluse dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, in quanto riguardano “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, che di seguito si riportano:

- Fondazione Film Commission Ragusa;
- Distretto Turistico del Sud-Est s.c.r.l.
- Associazione Distretto Turistico degli Iblei
- GAC Ibleo
- GAL Terre Barocche
- Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Gela
- ATO RAGUSA AMBIENTE s.p.a. in liquidazione
- SRR ATO 7 RAGUSA Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti.

La revisione straordinaria, prevista dall'art. 24 del TUSP, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612 della legge n. 190/2014.

Alla data del 23 settembre 2016, l'Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società, rispetto alle quali, pertanto, opera la presente revisione straordinaria:

N.O.	Ragione sociale della società	Percentuale di partecipazione
01	Ato Ragusa Ambiente spa in liquidazione	8,587
02	SRR Ato 7 Ragusa	8,240
03	Distretto Turistico del Sud-Est s.c.r.l.	3,64
04	SO.SV.I. – Società di sviluppo ibleo	1,00
05	G.A.L. Terra Barocca – società consortile a r.l.	6,67
06	Patto Territoriale Terra della Contea	---

In ordine al GAC IBLEO e al GAC dei DUE MARI (organismo quest'ultimo a cui il Comune di Scicli risulta associato a far data dal 20/09/2016) si rileva che trattasi di organismi che, in senso letterale, non vengono ricompresi tra i soggetti indicati nelle schede di cui alle Linee guida della Corte dei Conti, rispetto ai quali non si procede a specifica ricognizione, peraltro di interesse pressoché irrilevante.

ATO RAGUSA AMBIENTE SPA (IN LIQUIDAZIONE)

A seguito delle nuove disposizioni normative che obbligano gli Enti Locali, in materia di gestione integrata dei rifiuti, ad attivarsi per istituire le SRR, adottare il Piano d'Ambito, adottare i piani di intervento e regolamentazione del servizio di raccolta e istituire il monitoraggio dati in materia, l'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. è stata posta (come tutti gli altri ATO) in liquidazione, quindi non può più operare ma, fino a quando la società non verrà liquidata, il Comune è tenuto a mantenere la partecipazione nella stessa per obbligo di legge ex D.Lgs. n. 152/2006.

Scheda Tecnica

Ragione sociale	Ato Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione
Forma Giuridica	Società per azioni
Sede Legale	Centro Direzionale ASI s.p. Ragusa
C.F./P.I.	01221700881
Codice ATECO	38100
Finalità	Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti di propria competenza
Quota sociale posseduta	Partecipazione diretta 8,587%
N. società controllate	Zero
N. dipendenti	21
N. amministratori	3
Durata dell'impegno	In liquidazione
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'A.C. anno 2016	€ 65.100,00
N. rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli organi di governo e trattamento economico complessivo lordo annuo a ciascuno di essi spettante – gettone di presenza	zero
Risultati di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario	Anno 2015: zero per pareggio economico
Costo del personale	€ 853.633,00
Incarichi di amministratori della società e compenso	n. 3 (tre) - compenso € 50.259,00

Trattandosi di organismo costituito in virtù di espresse previsioni normative per l'erogazione di servizi di interesse generale, e pertanto obbligatorio per legge (D.Lgs. n. 152/2006) se ne ripropone il mantenimento.

SRR ATO 7 RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI per la regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti.

La SRR ATO 7 Ragusa è la società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti per l'Ambito Territoriale Ottimale, costituita con atto notarile in data 26 luglio 2013 in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 9/2010 che ha posto in liquidazione gli ATO, tra la Provincia Regionale di Ragusa e i dodici Comuni della Provincia.

La SRR ATO 7 Ragusa non ha alle proprie dipendenze alcuna unità di personale e pertanto non ha costi del personale; i componenti del CdA svolgono le loro funzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, a titolo gratuito.

Scheda Tecnica

Ragione sociale	SRR Ato 7 Ragusa soc. consortile per azioni
Forma Giuridica	Società consortile per azioni

Sede Legale	Viale del Fante 10 Ragusa
C.F./P.I.	01544690884
Codice ATECO	390009
Finalità	Esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti
N. Attività svolte	1
n. Addetti	zero
Quota sociale posseduta	Partecipazione diretta 8,240 %
Durata dell'impegno	31/12/2030
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'A.C. anno 2016	€ 14.800,00
N. rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli organi di governo e trattamento economico complessivo lordo annuo a ciascuno di essi spettante – gettone di presenza	zero
Risultati di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario	Anno 2015: zero per pareggio economico
Costo del personale	zero
N. amministratori della società e compenso	n. 5 (cinque) – compenso: zero

Trattandosi di organismo costituito in virtù di espresse previsioni normative per l'erogazione di servizi di interesse generale, e pertanto obbligatorio per legge (D.Lgs. n. 152/2006) se ne ripropone il mantenimento.

DISTRETTO TURISTICO DEL SUD-EST S.C.R.L.

Il Comune di Scicli ha aderito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 18/01/2012, alla società consortile mista a r.l. "Distretto turistico del Sud-Est" consistente in un raggruppamento di soggetti pubblici e privati, al fine di attuare le complessive strategie di sviluppo turistico dei territori soci. Nel 2012 viene costituito con atto formale il Distretto, che con D.A. n. 47/2012 ottiene il riconoscimento da parte della Regione.

Relativamente a tale Organismo partecipato nell'ottica del mantenimento delle partecipazioni aventi rilevanza sulle finalità istituzionali che l'Ente ha interesse a perseguire, alla luce degli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale che con deliberazione n. 161 del 06/09/2017 ha deliberato l'adesione formale del Comune di Scicli al progetto della candidatura del territorio della Sicilia Orientale a Capitale della Cultura Italiana 2020. Allo stato, pertanto, se ne propone il mantenimento.

Scheda Tecnica

Ragione sociale	Distretto Turistico del SUD EST
Forma Giuridica	Società consortile a r.l.
Sede Legale	Piazza Duomo 15 Siracusa
C.F./P.I.	01746340890
Codice ATECO	949990
Finalità	Realizzazione di azioni mirate allo sviluppo turistico integrato del distretto turistico tematico del sud-est, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria, società e privati nelle aree del medesimo distretto.
N. Attività svolte	1
n. Addetti	zero
Quota sociale posseduta	3,64
Durata dell'impegno	31/12/2020

Onere complessivo gravante sul bilancio dell'A.C. anno 2016	€ 1.000,00
N. rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli organi di governo e trattamento economico complessivo lordo annuo a ciascuno di essi spettante – gettone di presenza	zero
Risultati di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario	zero
Costo del personale	zero
N. amministratori della società e compenso	n. 6 (sei) – compenso: zero

G.A.L. TERRA BAROCCA – Società Consortile a r.l.

Il Comune di Scicli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/05/2016 ha deliberato di partecipare, nella qualità di socio, alla società consortile a responsabilità limitata denominata “GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA BAROCCA società consortile a r.l. , al fine di offrire strategie di sviluppo locale a valere sulla misura 19 del Fondo Europeo Agricolo di sviluppo rurale FEASR.

La società si è costituita in data 27/05/2016 e risulta ancora inattiva, pertanto non si dispone di alcun dato per esercizio 2011 – 2015.

Alla luce di quanto sopra, stante la scelta dell'Amministrazione di aderire al GAL, se ne ripropone il mantenimento.

Scheda Tecnica

Ragione sociale	GAL Terra Barocca
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede Legale	Comune di Modica presso palazzo San Domenico, piazza Principe di Napoli n. 17 - Modica
C.F./P.I.	01627930884
Codice ATECO	949990
Finalità	Realizzazione di iniziative economiche, favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese e in particolare nelle aree individuate dal piano di sviluppo rurale 2014-2020 quali facenti parte del Gal Terra Barocca.
N. Attività svolte	zero
n. Addetti	zero
Quota sociale posseduta	6,67
Durata dell'impegno	31/12/2046
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'A.C. anno 2016	€ 1.000,00
N. rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli organi di governo e trattamento economico complessivo lordo annuo a ciascuno di essi spettante – gettone di presenza	Ass. Pitrolo Viviana (assessore allo sviluppo economico) nessun trattamento economico
Risultati di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario	Zero – il consorzio risulta inattivo in quanto di recente costituzione
Costo del personale	zero

N. amministratori della società: consiglio di amministrazione	Sette (n. 4 di parte privata e n. 3 di parte pubblica)
---	--



SOSVI – Società di sviluppo Ibleo a responsabilità limitata

Il Comune di Scicli detiene in detta società una quota pari all'1%. Si tratta di una società della quale fanno parte altri soci pubblici e nasce originariamente per la gestione del patto territoriale della Provincia di Ragusa.

Scheda tecnica

Ragione sociale	SOSVI Società di sviluppo Ibleo a responsabilità limitata
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Sede Legale	Viale del Fante presso Palazzo della Provincia - Ragusa
C.F./P.I.	01158290880
Codice ATECO	829999
Finalità	Progettazione, coordinamento e attuazione del patto territoriale della provincia di Ragusa
N. Attività svolte	zero
n. Addetti	zero
Quota sociale posseduta	1,007
Durata dell'impegno	
Onere complessivo gravante sul bilancio dell'A.C. anno 2016	€ 1.000,00
N. rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli organi di governo e trattamento economico complessivo lordo annuo a ciascuno di essi spettante – gettone di presenza	nessun trattamento economico
Risultati di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario	786,00
Costo del personale	zero
N. amministratori della società: consiglio di amministrazione	cinque

Trattasi di partecipazione diretta in società che ricade nelle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 (vedi scheda 03.02 allegata alla Relazione Tecnica) e pertanto se ne propone la dismissione.

PATTO TERRITORIALE TERRE DELLA CONTEA Società consortile a r.l.

La società non ha fornito la documentazione per gli esercizi 2012-2015, ciò può fare presupporre che i bilanci dei predetti esercizi non sono stati approvati, né siano state presentate le dichiarazioni fiscali.

Considerato, altresì, quanto rappresentato dal Presidente del Collegio Sindacale con nota acquisita via pec al protocollo generale dell'Ente in data 14/11/2017 al n. 32752, si ritiene possa essere opportuno procedere alla dismissione della partecipazione de qua in tempi brevissimi.

Allegati:

- Società partecipata n. 01 – Schede 03.01 e 03.02 e 4
- Società partecipata n. 02 – Schede 03.01 e 03.02 e 4

- Società partecipata n. 03 – Schede 03.01 e 03.02 e 4
- Società partecipata n. 04 – Schede 03.01 e 03.02 e 5
- Società partecipata n. 05 – Scheda 03.01 e 03.02 e 4

Scicli, 24/11/2017



IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Valeria Drago)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Drago".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="1"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="ATO Ambiente Ragusa S.p.A. In liquidazione"/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Diretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="Gestione unitaria e integrata dei rifiuti di propria competenza"/>	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="text" value="NO"/>
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="text" value="NO"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="text" value="NO"/>
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="text" value="NO"/>
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	<input type="text" value="NO"/>
<i>Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:</i>	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="text" value="NO"/>
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="text" value="NO"/>
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="text" value="NO"/>
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="text" value="NO"/>
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="text" value="NO"/>
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica(art. 4, co. 9-bis)	<input type="text" value="NO"/>
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)	<input type="text" value="NO"/>
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="text" value="SI"/>
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="text" value="NO"/>
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="text" value="NO"/>
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	<input type="text" value="NO"/>
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="text" value="NO"/>
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="text" value="NO"/>

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:



(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

	21,00
	3
	0
	0

Importi in euro	
	853.633,00
	50.259,00
	38.426,00
	8.000,00

Importi in euro	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-1.028.323,00

Importi in euro	
	3.195.924,00
	4.088.098,00
	4.008.967,00
	3.764.329,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenere



(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:



(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo) ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

	0,00
	5
	5
	3
	3

Importi in euro	
	0,00
	0,00
	18.500,00

Importi in euro	
	0,00
	-38.710,00
	-14.856,00
	0,00
	0,00

Importi in euro	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionaliz

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE				
1	ATO Ambiente Ragusa S.P.A. In liquidazione	Diretta	Gestione unitaria e integrata dei rifiuti di propria competenza	8,587
2	SRR ATO 7 Ragusa Società Consortile per Azioni	Diretta	Esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti	8,240

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote di

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della part
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda a costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente la motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare



izzazione

Organismo ad adesione obbligatoria ex D.Lgs. 152/06
Organismo ad adesione obbligatoria ex D.Lgs. 152/06 e L.R. n. 9/2010

ente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

irette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
ecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
. esplicitare le ragioni della convenienza economica
speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
amente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
i necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	0,00
2014	-3.893,00
2013	-4.470,00
2012	-226,00
2011	

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-^o)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

PARTECIPAZIONE DA DISMETTERE

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

A Progressivo	B Denominazione società	C Tipo di partecipazione	D Attività svolta	E % Quota di partecipazione	F Motivazioni della scelta
3	Distretto Turistico SUD EST Società Consortile a responsabilità limitata	Diretta	Attività di programmazione sviluppo del turismo	3,64	perseguimento di attività aventi rilevanza sulle finalità istituzionali dell'Ente.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organi oppure in parte direttamente e in parte indirettamente).

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna E).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento medesimo di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenier

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	786,00
2014	21.772,00
2013	-19.858,00
2012	734,00
2011	4.086,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	166.566,00
2014	0,00
2013	25.979,00
FATTURATO MEDIO	64.181,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

PARTECIPAZIONE DA DISMETTERE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) uota di partecipazione detenuta: (b)

nominazione società partecipata: Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Cessione della quota di partecipazione posseduta

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	
Numero amministratori	
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale (f)	
Compensi amministratori	
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	
2014	
2013	
2012	
2011	

Importi in euro

FATTURATO	
2015	
2014	
2013	
FATTURATO MEDIO	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)


Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
5	Gruppo Azione Locale Terre Barocche	Diretta	Reperire strategie di sviluppo locale a valere sulla misura 19 del FEASR	6,67	di nuova costituzione, ancora inattiva

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).


Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organi oppure in parte direttamente e in parte indirettamente).

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna E).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessaria della società alle finalità dell'ente e svolgimento medesimo di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza.



Da "segreteria" <segreteria@comune.scicli.rg.it>

A "Dott.ssa Maria Teresa Tumino" <tuminomt@virgilio.it>, "Dott. Michele Faraone" <michele.faraone@libero.it>, "Dott. Placido Matasso" <dino.1@virgilio.it>

Data venerdì 24 novembre 2017 - 13:54

Richiesta parere su proposta di Deliberazione di C.C. n. 06 del 24/11/2017.

Allegata alla presente, si trasmette la nota prot. n. 214/S.S. del 24/11/2017, a firma del Capo settore I Amministrativo, Dott.ssa Valeria Drago, relativa all'oggetto, completa di allegati.

Distinti saluti

Tel. 0932 839262
segreteria@comune.scicli.rg.it

Allegato(i)

Richiesta parere.pdf (869 Kb)



COMUNE DI SCICLI

**Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa
Collegio dei Revisori**

Parere n. 16 del 29/11/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle Partecipate ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni, schema proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 24/11/2017..

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Preso atto

della proposta di Deliberazione Consigliare di cui all'oggetto e della relazione tecnica All. A a firma del Capo settore Dott.ssa Valeria Drago.

Rilevato

- che tra i pareri obbligatori previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, delle partecipate è richiesto ai fini della ricognizione straordinaria, il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione;

Considerato che

- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art 4 c. 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 c. 1 T.U.S.P.;
- rilevato che nello schema di proposta in oggetto sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni, secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica allegato A:
 - 1) nella società ATO Ambiente s.p.a in liquidazione,
 - 2) nella società SRR ATO 7 Ragusa ,
 - 3) nella società consortile a r.l. GAL Terra Barocca,
 - 4) nella società consortile a responsabilità limitata Distretto Turistico del SUD-EST per i motivi indicati nella proposta in oggetto;
- sussistono le condizioni per la dismissione delle seguenti partecipazioni in quanto ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2, secondo quanto rappresentato nella relazione tecnica allegato A:
 - 1) SO.S.VI Società di sviluppo ibileo a responsabilità limitata,
 - 2) Patto territoriale TERRA DELLA CONTEA;

Visto

- Il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale n. 81 del 17/12/2015;
- I pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 espressi dai responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole espresso dal Responsabile Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il D.Lgs n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs 16/06/17 n. 100;

Esprime

- parere favorevole in ordine allo schema di proposta in oggetto;

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare il contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e l'incidenza dei contributi sul bilancio complessivo comunale per i servizi ricevuti, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in dette partecipate in sede di controllo di gestione.


Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio Dei Revisori

Dott.ssa Tumino Maria Teresa 

Dott. Faraone Michele 

Rag. Placido Matasso





COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio

Verbale di riunione del 15.12.2017 n.16 della 3^a Commissione Consiliare.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 11,00, si è riunita la 3^a Commissione Consiliare giusta convocazione tramite e-mail dell'11.12.2017 per trattare il seguente o.d.g.: 1) Approvazione Regolamento Comunale per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata.

2) Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art.24, D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute.

Sono presenti il presidente della commissione Mirabella Felicia Maria, i componenti Scala Emanuele, Buscema Marianna, e Iurato Maria Teresa giusta delega del Consigliere Morana Edoardo. Presente il Capo Settore 1° Amministrativo Dott.ssa Valeria Drago.

Essendoci il numero legale la riunione inizia. L'Ufficio di Presidenza consegna alla commissione copia delle proposte di deliberazione n.7 e n.8 del 12.12.2017 del settore finanze per il parere di competenza.

Il presidente passa la parola alla Dott.ssa Drago per relazionare sulle proposte all'o.d.g. odierno.

La Dott.ssa Drago relaziona dettagliatamente sulle due proposte all'o.d.g., e da chiarimenti alle domande poste dai consiglieri.

La commissione, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole alle proposte poste all'o.d.g.

La commissione si aggiorna al 19.12.2017 ore 10,00 per trattare le proposte n.7 e n.8 del 12.12.2017.

Alle ore 12,30 la seduta è chiusa.

Il Verbalizzante
f.to G.Donzella

Il Presidente della Commissione
f.to Mirabella Felicia Maria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
(Lorenzo Bonincontro)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Cinzia Gambino)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Cinzia Gambino

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 28/12/2014, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2014

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li 28/12/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Cinzia Gambino


Del. 2
Dereale
C.C. n. 31
del 16/04/2018
(Intervento
Am. J. Indigui)

Signor Presidente, signori consiglieri, cittadini

l'atto che da qui a poco ci appresteremo a discutere e ad adottare rappresenta certamente uno dei punti di svolta programmatici di questa amministrazione.

In applicazione della richiesta da parte del Ministero dell'Interno prot 83509 del 12/06/2017 acquisita con prot n 17149 del 12/06/2017, il Comune di Scicli ha proceduto all'aggiornamento con riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2015-2024, approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 16/10/2015 da parte della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale, che ridefiniva ai sensi del comma 5 2° periodo dell'art 243 bis del decreto legislativo 267/2000 lo strumento di riequilibrio pluriennale originariamente approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale n 203 del 13/12/2014.

Al fine di ottemperare alla richiesta del Ministero, il Comune di Scicli ha dunque proceduto all'aggiornamento del precedente piano con i dati dei Rendiconti 2015 e 2016 nonché del Bilancio di Previsione 2017-2019, ma anche con le numerose azioni di gestione del piano, sia sul fronte delle attività che su quello della gestione delle passività, poste in essere in particolare nell'ultimo periodo trascorso.

Nello specifico ha recuperato le condizioni di stabilità strutturale e di gestione contabile, dando attuazione alle misure previste per il riequilibrio pluriennale volte a sostenere e rafforzare le azioni per il recupero degli equilibri strutturali di bilancio e nel contempo rispettando le prescrizioni connesse all'entrata a regime delle norme sull'armonizzazione finanziaria degli Enti Locali.

Ha recuperato la tempistica dei pagamenti verso i creditori nella gestione corrente.

Ha proceduto alla realizzazione di cospicui accantonamenti per il riequilibrio finanziario pluriennale oltre le previsioni del piano.

Ha recuperato la regolarità dei pagamenti verso le società partecipate.

Ha chiuso l'ultimo esercizio con un saldo attivo di cassa per Euro 6 milioni circa, in incremento rispetto al 31/12/2016.

Ha avviato il processo di razionalizzazione delle partecipate in ossequio al testo unico delle partecipate Dlgs 175/2016.

L'amministrazione ha affrontato anche la questione legata alla evasione/elusione dei tributi locali di competenza avviando una serie di azioni che hanno già prodotto i loro effetti (riduzione tariffe TARI e Idrico) e che i risultati non tarderanno ad arrivare nei prossimi anni.

Sono state avviate misure per il risparmio energetico ricorrendo a soluzioni alternative, rimodulazione qualitativa e quantitativa dei contratti di fornitura.

In particolare si precisa che è in itinere, mediante affidamento a ditte specializzate, la verifica delle utenze (telefoniche ed elettriche) e che l'Ente ha già inviato le prime contestazioni ai gestori. Si è inoltre passati alla convenzione Consip per l'energia elettrica, mentre si è in fase di elaborazione di un sistema di efficientamento per l'infrastruttura fonia-dati. Inoltre sono in itinere una serie di attività che riguardano l'ambito tecnico ed impiantistico rivolto all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei relativi costi.

Altra azione importante riguarda l'implementazione di supporti hardware e software finalizzati alla semplificazione ed all'efficientamento dell'azione amministrativa.

In riferimento alla gestione del Personale si intende utilizzare le economie di spesa per i pensionamenti programmati dal 2017 al 2024 per incrementare, a parità di riduzione di spesa, le ore del personale part-time dell'ente.

Si rappresenta in merito che tale attività risulta necessaria in quanto il progressivo ridimensionamento per pensionamenti o cessazioni a vario titolo del personale in servizio ha determinato una carenza funzionale per l'espletamento delle attività fondamentali dell'Ente.

Il risanamento del quadro finanziario dell'ente era e rimane una delle priorità programmatiche della Giunta Giannone.

Dibattere sugli effetti del piano di riequilibrio, argomento di caratura finanziaria di primo livello, vuol dire parlare e decidere sul futuro della collettività e soprattutto sulla qualità della vita di ogni cittadino.

E' serafico, infatti, che l'adozione di un piano di riequilibrio vuol dire allontanare da un canto soluzioni drastiche come il dissesto, che è da evitare a tutti i costi per l'impatto che avrebbe sulla comunità, e dall'altra ci impone una politica di rigore finanziario che peraltro si muove in un ambito di continuità con la precedente amministrazione che aveva scelto questa soluzione per evitare il peggio.

Un'amministrazione responsabile e scrupolosa, nel tutelare gli interessi della collettività, si muove con la consapevolezza che la politica del risanamento vive gli stessi tempi e le stesse modalità della politica dello sviluppo e degli investimenti.

Guai a scinderli pensando di concretizzare la prima per poi praticare l'altra.

La città deve andare avanti con le sue vocazioni, con il suo patrimonio consolidato che si chiama turismo culturale, agricoltura, operatività delle imprese, sviluppo assennato del

territorio, sguardo attento alle politiche giovanili, considerazione dei più fragili e dall'altra guardare alla tenuta dei conti.

Con questo piano di riequilibrio non intendiamo dare un giro di vite alla città, ma operare una scelta di responsabilità adesso per non dover pagare conseguenze tragiche nel futuro.

Come amministrazione e come assessore con delega alle Finanze auspico che questo indirizzo politico appena espresso possa essere accolto da tutto il civico consesso.

Le scelte di responsabilità che si muovono nel reale interesse della città non hanno coloriture politiche né danno spunti per distinzioni o divisioni.

Certo siamo pronti, dal dibattito che ne scaturirà, a valutare le proposte migliorative al piano di riequilibrio al fine di renderlo meglio agibile alle reali esigenze della collettività.

Grazie e buon lavoro a tutti.

16/04/2018

ASL

h
or

ARC2
Verbale n. 34 cc
del 16/04/2018
10/4/2018
Scimonello
Com. Scicli

Guglielmo Scimonello <guglielmo.scimonello@gmail.com>

**SIGNOR PRESIDENTE, SIGNOR SINDACO, SIGNORI ASSESSORI,
SIGNORI CONSIGLIERI, SIGNORI COMPONENTI IL COLLEGIO
DEI REVISORI, SIGNORI CITTADINI TUTTI**


Il Consiglio comunale di Scicli si appresta ad approvare l'aggiornamento con contestuale riformulazione dello schema istruttorio del nuovo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente (2015/2024). Nella giornata di sabato 13 dicembre 2014, la civica assise nella seduta di aggiornamento, aveva votato l'avvio della procedura per la successiva approvazione della riproposizione del riequilibrio pluriennale 2014/2017. L'unico punto, allora, posto all'ordine del giorno del senato cittadino sciclitano, fu votato solo da otto consiglieri comunali che, con grande senso di responsabilità e una visione coerente di grande difficoltà economica in cui versava l'ente, i consiglieri comunali della passata consiliari, coerentemente e con spirito di servizio per il bene della nostra beneamata Città di Scicli, con il voto favorevole, hanno, di fatto, scongiurato il 'default' del Comune di Scicli. Infatti, la mancata approvazione della proposta di deliberazione avrebbe determinato per il Municipio cittadino, l'inevitabile dissesto finanziario, con gravissime ripercussioni sulla comunità sciclitana costretta ad inclinarsi alla tristezza per le gravi difficoltà provocate dalla pesante pressione fiscale. Nel dicembre 2014, si espressero favorevoli al nuovo Piano di Riequilibrio Pluriennale i consiglieri comunali: Salvatore Carbone, Guglielmo Scimonello, Giorgio Vindigni, Antonino Castronuovo, Salvatore Fortino, Mauro Ingallinesi, Bernardetta Alfieri e Guglielmo Ferro. Il voto dell'astensione è stato esercitato dai consiglieri Claudio Caruso, Marco Causarano. Contrari i consiglieri Francesco Vanasia e Antonino Rivillito. Mentre i consiglieri Massimo Ciavorella e Gianpaolo Aquilino, non hanno partecipato alla votazione abbandonando l'emiciclo consiliare.



Adesso ci apprestiamo ad approvare la riformulazione e aggiornamento del Piano di Riequilibrio Pluriennale 2015/2024, già oggetto di approvazione e deliberazione (N° 16 del 06/10/2015), da parte della Commissione Straordinaria. Sicuramente non è stato un lavoro semplice quello svolto è portato avanti dalla

Ragioniera Generale del Comune di Scicli e dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha il delicato compito di esercitare il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti, compiendo tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale, finanziaria vigilando sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti interni. Un lavoro virtuoso che ha portato alla definizione delle richieste istruttorie per sanare elementi di criticità che risalgono alle gestioni passate e, che, si sta facendo tutto il possibile per trovare una adeguata e tempestiva azione di risanamento dell'Ente Comune. Oggi ci apprestiamo a votare un Piano di Riequilibrio Pluriennale 2015/2024, già intrapreso dall'azione della Commissione Straordinaria che decise di attivare l'istituto del riequilibrio finanziario pluriennale e, ripreso e portato avanti dall'attuale assessore al Bilancio Giorgio ~~Vindigni~~ Vindigni. Un Piano di Riequilibrio che, stante le indicazioni della Ragioniera Generale Galanti e della dott.ssa Tumino del Collegio dei Revisori, durante i lavori della Commissione consiliare, credo ci gratifichi profondamente, soprattutto per la complessità dell'operazione e delle azioni che sono state compiute. Tale risultato è di vitale importanza per la vita del Comune di Scicli, poiché stiamo cercando in tutti i modi di portare a termine l'obiettivo di vedere un comune risanato per proiettare la Città verso un futuro migliore. Abbiamo finalmente imboccato la strada giusta per diventare un ente virtuoso e recuperare l'immagine di una città che merita nuove opportunità di riscatto e di sviluppo". Posto ciò, coerentemente ed in linea con le mie idee, azioni ed atti politici volte al risanamento delle casse comunali, il mio voto è favorevole e ringrazio il Collegio dei Revisori, la Ragioniera del Comune di Scicli e l'assessore Vindigni per il lavoro di ottima fattura svolto fin qui. Continuiamo così... questa è sicuramente la strada maestra.

Scicli, 10 Aprile 2018



DICHIARAZIONE DI VOTO DEI CONSIGLIERI MARIO MARINO, VINCENZO GIANNONE di F.I. e MARIANNA BUSCEMA e RITA TROVATO del Gruppo Misto.

All. Varde 3+
CB 16/04/2018
Dichiarazione
di voto
Giannone
Misto

In qualità di Consiglieri di minoranza, siamo molto delusi nel constatare che la nostra proposta di deliberazione relativa all'adeguamento delle aliquote addizionale IRPEF-anno 2018 presentata il 22/03/2018 non sia stata presa in considerazione da parte di questa Amministrazione. L'approvazione della stessa avrebbe consentito una boccata d'ossigeno per molte famiglie con redditi bassi ed in particolare con quelli inferiori ad € 15.000,00.

A nostro avviso, le azioni intraprese da questa Amministrazione in questo Piano di Riequilibrio riguardano soprattutto il rispetto delle "Entrate" che, provenienti da tasse comunali già elevate al massimo (IMU, TASI, TARI, COSAP), non potranno essere pagate da una buona percentuale di nostri concittadini, visto anche l'attuale momento di crisi economica e occupazionale e pertanto non risponderanno alle aspettative previste.

Non siamo affatto sicuri sulla quantificazione esatta dei debiti fuori bilancio.

Non siamo affatto sicuri sui costi dei servizi erogati dal nostro ente.

Siamo delusi anche per tariffe a domanda individuale (Refezione Scolastica, gestione impianti sportivi, Asilo nido, cimitero) che il nostro Ente ha previsto di aumentare gradatamente per assicurare i servizi fino all'80% della copertura dei costi, nei 10 anni a cui fa riferimento detto Piano di Riequilibrio, ulteriormente delusi, nel caso di una completa esternalizzazione degli stessi.

Rimaniamo molto scettici sulle azioni di recupero dell'evasione, ove, ancora, non vediamo Uffici all'altezza di tale compito.

Molto titubanti sulle azioni di valorizzazione e di alienazione del patrimonio immobiliare, ove si constata la solita predisposizione di un elenco accompagnato dalle relative stime a cui, come già fatto in passato, non si è mai dato alcun seguito.

Siamo consapevoli che l'unica cosa che potrebbe darci una grossa mano, dal punto di vista finanziario, che potrebbe contribuire al risanamento dell'Ente, sono le potenziali entrate derivanti dalla "Piattaforma Petrolifera Vega", ma sugli importi e sui tempi di definizione delle controversie, rimaniamo molto scettici.

Siamo sicuri che, nonostante questo Piano di Riequilibrio al proprio interno preveda un contenimento delle spese, come ad esempio i costi dei servizi in rete (energia, gas, acque, etc) non trova continuità nelle azioni concrete intraprese dall'Amministrazione al di fuori del Piano stesso.

In particolare, le perdite d'acqua dalle condotte comunali sono sempre più frequenti e copiose, vengono riparate con molta difficoltà e sicuramente in ritardo, con enorme spreco sia della materia prima e sia dei costi dell'energia necessari per il pompaggio e per il rilancio. Come già precisato più volte non sono mai state previste misure di risparmio e/o di efficientamento energetico.

Si precisa che sin dal mese di Novembre 2017 i sottoscritti consiglieri comunali a seguito delle richieste di istruttoria ai sensi dell'art. 243 - quater, comma 2, D.Lgs n. 267/2000 del Ministero

degli Interni, abbiamo più volte sollecitato questa Amministrazione per dare seguito alle superiori richieste del Ministero , nonché, abbiamo richiesto apposito Consiglio comunale per avere chiarimenti sulla procedura di riequilibrio finanziaria presentata dalla Commissione Straordinaria nell'anno 2015 e sulle motivazioni che hanno portato questa Amministrazione a cambiare decisione nel giro di un mese, prevedendo prima, di rimodulare il P.R.F. presentato dai Commissari e poi di confermarlo.

Tutto questo a nostro parere dimostra chiaramente le difficoltà che ha questa Giunta Comunale nell'amministrare, mettendo in evidenza le proprie carenze nell'individuazione e nel proseguimento di strade nuove ed alternative al semplice aumento e/o mantenimento delle tasse, senza saper correggere i numeri.

Pertanto noi voteremo contro questo Piano di Riequilibrio perché non vogliamo imporre ai nostri concittadini altri 10 anni di tassazione al massimo. Noi voteremo contro perché non siamo convinti di tagliare i servizi a domanda individuale. Noi voteremo contro perché non vediamo proposte concrete atte a contenere le spese dell'ente. Noi voteremo contro perché nessuno ci ha dato delle risposte concrete che ci hanno dato convincimento che questo Piano di Riequilibrio è la soluzione giusta.

Scicli, li 16 04 2018

lx

I Consiglieri

Alvino
Luigi Bianco
Antonio



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio

Verbale di riunione del 13.04.2018 n.8 della 3^a Commissione Consiliare.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 17,35, si è riunita la 3^a Commissione Consiliare giusto aggiornamento del giorno nove aprile duemiladiciotto, per concludere la disamina sul "Piano di Riequilibrio Finanziario 2015-2024 e porre in votazione l'atto. Alla Commissione Consiliare sono presenti la presidente Mirabella Felicia Maria il componente Marino Mario e Mirabella Ignazio Bruno. Essendoci il numero legale la commissione ha inizio. La Commissione Consiliare si è già riunita, per discutere la suddetta proposta già in data sei aprile duemiladiciotto su proposta e con l'ausilio dell'Assessore Vindigni Giorgio, la Dott.ssa Tumino, Revisore dei Conti e Grazia Maria Galanti Capo Settore Finanze e Tributi e giorno nove c.m. presente sempre l'Assessore Vindigni ed è stata analizzata dettagliatamente la proposta. Alle ore 17,45 arriva il componente Scala Emanuele. Alla riunione sono altresì presenti i Consiglieri Buscema Marianna, Trovato Rita, Giannone Vincenzo e Iurato Maria Teresa. Dopo ampia discussione alle ore 19,30 la presidente pone l'atto in votazione: i Consiglieri Mirabella F., Scala E., Mirabella I.B. danno parere favorevole, Mario Marino si astiene e si riserva di dare il suo parere in sede di Consiglio Comunale.

Il Verbalizzante
f.to B.Mirabella

Il Presidente della Commissione
f.to Mirabella Felicia Maria



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio

Verbale di riunione del 09.04.2018 n.7 della 3^a Commissione Consiliare.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 17,20, si è riunita la 3^a Commissione Consiliare a cui sono stati invitati tutti i consiglieri giusta convocazione del 06.04.2018 durante la commissione antecedente, e con mail del 09 aprile 2018.

Sono presenti alla commissione il presidente Mirabella Felicia e i componenti Caruso Claudio, Marino Mario e Mirabella Bruno. Sono altresì presenti i consiglieri Buscema Marianna e lurato Maria Teresa. E' presente l'Assessore Vindigni a cui viene data la parola.

Il consigliere Caruso Claudio ritiene che questo atto debba passare dalla Giunta.

Alle ore 18,00 arriva il consigliere Giannone Vincenzo. Alle ore 18,30 va via la consigliera lurato Maria Teresa. Dopo ampia discussione la commissione si aggiorna a giorno tredici aprile alle ore 17,00 per il parere di competenza.

Il Verbalizzante
f.to B.Mirabella

Il Presidente della Commissione
f.to Mirabella Felicia Maria



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa
Collegio dei Revisori

COMUNE DI SCICLI		
PROT N	03 APR. 2018	
ARRIVO		
Categ.	Classe	Fasc.

Al Sig. Sindaco

Dott. Vincenzo Giannone
sindaco@comune.scicli.rg.it

Al Presidente del Consiglio Comunale

presidente.consiglio@comune.scicli.rg.it

Alla Segretaria Comunale

segreteria@comune.scicli.rg.it

All'Assessore al Bilancio

giorgio.vindigni@comune.scicli.rg.it

Al Responsabile di P.O. Settore Entrate-Finanze

g.galanti@comune.scicli.rg.it

Prot. n. 09 del 30/03/2018

Si trasmette copia del seguente verbale:

- verbale 9 del 30-03-18 e Parere n. 6.

Il Presidente del Collegio

Maria Teresa Tumino



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa
Collegio dei Revisori

Verbale n. 9 del 30/03/2018

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Marzo in Scicli presso l'Ufficio di Ragioneria, alle ore 10:00, si è riunito il Collegio dei Revisori nominati con Delibera della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, n. 6 del 29.06.2015, nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Tumino Maria Teresa, Presidente

Momentaneamente assente il Dott. Michele Faraone.

Il Collegio è stato convocato per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) **Proposta di deliberazione n. 2 del 02/03/2018, notificata via mail al Collegio in pari data, a firma del Capo Settore Entrate-Finanze Dott.ssa G.M. Galanti – Aggiornamento con contestuale riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale come previsto dall'art. 243- bis, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000 - parere dell'organo di revisione economico-finanziario;**
- 2) **Partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale.**

Si passa alla trattazione del **primo punto** all'o.d.g..

Alle ore 15:30 raggiunge la riunione il dott. Faraone.

Il Collegio completa la relazione in oggetto e rilascia il Parere n. 6.

Si passa alla trattazione del **secondo punto** all'o.d.g..

Il Collegio partecipa al Consiglio Comunale convocato per le ore 18:00 in seduta pubblica con procedura d'urgenza con il seguente o.d.g.:

- 1) Omissis ...
- 2) Servizio idrico integrato – approvazione Piano Economico e sistema tariffario 2018;
- 3) Approvazione Piano economico Finanziario e tariffe TARI anno 2018.

Ultimati i lavori la seduta viene chiusa alle ore 22:15, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio

Dott.ssa Maria Teresa Tumino

Dott. Michele Faraone



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa
Collegio dei Revisori

Proposta di deliberazione n. 2 del 02/03/2018 a firma del Capo Settore Entrate-Finanze Dott.ssa G.M. Galanti – Aggiornamento con contestuale riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale come previsto dall'art. 243- bis, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 147 del 13/12/2012, è stato proposto al Consiglio Comunale di ricorrere alla procedura di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 e che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 92 del 14/12/2012, ha aderito alla procedura di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 09/02/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale per gli anni 2013–2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16/07/2013 si è proceduto alla modifica del Piano di Riequilibrio Pluriennale per gli anni 2013 – 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 15 del DL 35/2013;
- con la deliberazione n. 98/2014/PRSP della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, è stato disposto il diniego di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con delibera di C.C. n. 41 del 16/07/2013;
- l'art. 1 comma 573/bis, legge 27 dicembre 2013 n. 147 per come introdotto dall'art. 3 L. 2 maggio 2014 n. 68 (legge di conversione del D.L. 16/2014) prevede che in caso di diniego di approvazione da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale presentato ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, l'Ente può riproporre, previa deliberazione consiliare, un nuovo piano purché si attesti un miglioramento della situazione finanziaria in termini di miglior avanzo di amministrazione ovvero di minore disavanzo risultante dall'ultimo rendiconto approvato;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 03/09/2014 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale relativo al periodo 2014/2017, ai sensi dell'art. 1 comma 573/bis, legge 27 dicembre 2013 n. 147 per come introdotto dall'art. 3 L. 2 maggio 2014 n. 68 (legge di conversione del D.L. 16/2014);
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 13/12/2014 ad oggetto: "Adesione all'art. 1 comma 573/bis, legge 27 dicembre 2013, n. 147 per come introdotto dall'art. 3 L. 2 maggio 2014 n. 68 (legge di conversione del D.L. 16/2014) – Approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale anni 2014/2017. Rimodulazione e modifica";
- con il DPR del 29/04/2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di questo Comune a norma dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000 con conseguente nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente per un periodo di diciotto mesi;
- ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 149/2011 la Commissione Straordinaria ex art. 143 ha redatto la relazione di inizio mandato con sottoscrizione in data 07/08/2015;
- la Commissione Straordinaria con nota prot. 18044 del 14/07/2015 ha comunicato di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 243 bis, comma 5, 2° periodo del D.Lgs 267/2000, procedendo alla riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale presentato ed approvato con delibera di C.C. n. 203 del 13/12/2014;

- non risulta adottata la deliberazione della Corte dei Conti di approvazione o di diniego del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3° del D.Lgs 267/2000;
- con deliberazione n. 05 del 29/06/2015 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2014;
- con deliberazione n. 16 del 06/10/2015 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2015/2024;
- l'Ente ha ricevuto la richiesta istruttoria del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza locale, trasmessa via pec, prot. n. 231464 del 11/12/2015 ed il relativo riscontro;
- con nota prot. n. 36101 del 23/12/2016, l'Amministrazione comunale, insediatasi a fine novembre 2016, ha comunicato al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti di volersi avvalere della facoltà concessa dall'art. 243 bis del TUEL di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n.16 del 06/10/2015;

preso atto

- della richiesta istruttoria prot. 83509 del 12/06/2017 (prot. dell'Ente n. 17149 del 12/06/2017) da parte del Ministero dell'Interno;
- della nota di risposta dell'Ente prot. 20235 del 11/07/2017;
- della richiesta istruttoria prot. 156992 del 29/11/2017 (prot. dell'Ente n. 34803 del 29/11/2017) da parte del Ministero dell'Interno;
- della nota di risposta dell'Ente prot. 35230 del 04/12/2017;
- che l'Ente non ha previsto di accedere al Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243 ter del TUEL;
- che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese in attesa dell'espletamento dell'iter di revisione del PRFP ex art. 243-quater del TUEL

visti

- la delibera n. 25 del 25/11/2016 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;
 - la delibera n. 15 del 16/03/2017 del Consiglio Comunale, di approvazione del Rendiconto della gestione per l'anno 2015;
 - la delibera n. 70 del 05/09/2017 del Consiglio Comunale, di approvazione del Rendiconto della gestione per l'anno 2016;
 - la delibera n. 83 del 07/11/2017 del Consiglio Comunale, di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
 - la delibera di C.C. n. 90 del 28/12/2017 di approvazione del Conto Economico e lo Stato patrimoniale riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011;
 - l'ordinamento amministrativo della Regione Siciliana;
 - lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;
 - i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- tanto premesso, si rassegna la seguente relazione a corredo del piano di riequilibrio pluriennale 2015/2024 così come riformulato dalla delibera in oggetto.

Valutazioni preliminari sulla situazione economico — finanziaria dell'Ente e sulle cause che hanno determinato la riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il Collegio dei Revisori, preso atto degli aggiornamenti oggetto della presente proposta di riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e tenuto conto del parere già espresso sul Piano approvato in data 06/10/2015, conferma, tenuto conto degli aggiornamenti apportati, che il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale trova riscontro nelle seguenti criticità gestionali:

- a) formazione di una consistente massa di debito fuori bilancio, soprattutto inerenti a procedure espropriative.

In merito si osserva:

- i responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ente, su espressa e specifica sollecitazione degli organi di direzione e del Collegio dei Revisori, hanno proceduto ad una ulteriore e più approfondita ricognizione delle passività da ricomprendere nella massa passiva del presente Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, al fine di verificare le posizioni debitorie già censite, aggiornando ogni singola posizione e/o rettificandola e/o integrandola anche in relazione agli accadimenti intervenuti nel lasso di tempo intercorso dall'ultimo Piano approvato in data 06/10/2015;

- ciascuna posizione debitoria è stata censita dal competente titolare di Posizione Organizzativa mediante scheda all'uopo predisposta e contenente tutti gli elementi essenziali ed i presupposti giuridici necessari ai fini dell'individuazione dell'obbligazione nei confronti di terzi;

- ciascun titolare di Posizione Organizzativa ha rilasciato attestazione di assenza di ulteriori posizioni debitorie, oltre quelle comunicate, alla data del 20/02/2018.

Nel complesso, pertanto, si da atto che i debiti fuori bilancio complessivamente rendicontati sono pari ad euro 9.414.379,24, di cui euro 8.751.739,95 sono rappresentati da sentenze esecutive (lett. a, art. 194 del Tuel), per la maggior parte derivanti da procedure espropriative, per euro 12.104,00 per procedure espropriative (lett. d, art. 194 del Tuel) e per euro 650.535,29 per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (lett. e, art. 194 del Tuel).

b) conferimento di incarichi per rappresentanza in giudizio incapienti riferiti ad annualità precedenti al 2014;

In merito si osserva che tale prassi non corretta, che ha comportato l'emersione di ulteriori debiti fuori bilancio, è stata interrotta già sin dal 2014, ma tuttavia occorre definire le posizioni relative a tali annualità pregresse;

c) mancata riscossione, per un valore complessivo di €. 8.580.528,75, dei crediti dei Comuni di Modica, Ispica e Pozzallo per conferimenti presso la discarica di C/da San Biagio;

In merito all'incasso di tali crediti si evidenzia quanto segue:

- la transazione sottoscritta con il Comune di Modica con la quale era stato concordato un pagamento rateale per complessivi € 5.636.000, è stata onorata e allo stato, sono state riscosse le somme dovute fino al rateo 2017;

- con il Comune di Ispica è stata sottoscritta ed accettata la proposta transattiva, formulata da parte dell'OSL, per un importo complessivo di € 675.736,65 interamente incassato dall'Ente;

- con il Comune di Pozzallo si è di recente concluso un contenzioso che ha visto vittorioso il Comune di Scicli. In questo momento il Comune di Pozzallo ha versato un acconto di € 457.251,51 sul totale dovuto complessivo di € 849.450,07, oltre interessi legali;

d) costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria;

In merito si precisa che l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria sin dal 2014.

e) scarsa capacità di riscossione delle entrate correnti;

In merito si richiama quanto riportato al punto e del paragrafo "**Misure individuate nel piano per il risanamento**";

f) costi dei servizi a domanda individuale non sufficientemente coperti dalle entrate tariffarie;

In merito si osserva che l'Ente, nell'anno 2015, ha raggiunto una percentuale di copertura del 36,56%, pertanto, nell'anno 2016, non ha erogato servizi a domanda individuale (sono stati chiusi gli asili nido, non erogata la refezione scolastica ed esternalizzati alcuni servizi come impianti sportivi e servizi cimiteriali). Nell'anno 2017 sono stati eroganti servizi a domanda individuale limitatamente agli impianti sportivi (non si dispone al momento della percentuale di copertura del servizio).

g) mancata gestione degli utilizzi dei fondi vincolati;

Nel periodo antecedente al 2015 l'Ente non aveva una puntuale ricognizione e gestione dei fondi vincolati. Nel 2015 ha correttamente provveduto alla ricostruzione e quantificazione di tali fondi vincolati ed ai loro utilizzi in termini di cassa e, pertanto, al 31/12/2015 le entrate medesime sono state interamente ricostituite. Per gli anni 2016 e 2017 non si è fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.

h) carenze nella gestione amministrativa ed organizzativa dell'Ente.

L'Ente ha avviato, sin dall'insediamento della nuova amministrazione a fine anno 2016, un modello organizzativo più consono e maggiormente rispondente alle esigenze di efficientamento dei servizi e della struttura amministrativa; tale modello, tuttavia, è in costante monitoraggio ed evoluzione al fine di migliorare l'organizzazione dell'Ente stesso.

Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dall'Ente.

In merito all'azione di controllo esercitata dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, sono pervenute nel tempo le seguenti pronunce:

- 1) deliberazione n.2/2012/PRSP non esaminata dal Consiglio Comunale e che pertanto nessun correttivo è stato adottato;
- 2) deliberazione n.350/2012/PRSP esaminata dal Consiglio Comunale che con propria deliberazione n.5 del 09/02/2013 ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- 3) deliberazione n.17/2013/INPR indirizzata alla Sottocommissione e non al Comune;
- 4) deliberazione n. 328/2013 del 30/10/2013 a seguito della quale il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al piano di riequilibrio;
- 5) deliberazione n.134/2015/PRSP per la quale la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, prende atto delle criticità rilevate nella deliberazione della Corte dei Conti con deliberazione n.01 dell'11/06/2015;
- 6) deliberazione n. 310/2016/PRSP;
- 7) deliberazione n. 7/2017/PRSP;
- 8) deliberazione n. 154/2017/PRSP.

In particolare, con quest'ultima deliberazione (n. 154/2017/PRSP) la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, si è riservata la verifica dei dati riferiti dall'Ente e degli asseriti miglioramenti all'esito dell'istruttoria sul rendiconto 2015 e sul bilancio di previsione 2016/2018, nonché sulle risultanze dell'istruttoria ministeriale relativa al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, attesa l'opportunità di poter disporre del necessario confronto con le acquisizioni istruttorie che sono in corso poiché la valutazione complessiva delle misure correttive non può essere sganciata dal giudizio sul Piano di Riequilibrio cui l'Ente ha affidato il ripristino degli equilibri strutturali e le possibilità di risanamento.

Attestazione sui contenuti della riformulazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale.

Il Collegio dei Revisori dà atto che la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto delle misure che si ritengono necessarie ed utili per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene, in particolare:

- la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati e dei debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio, per il finanziamento della complessiva massa passiva, compreso l'ammontare delle passività potenziali.

L'Organo di Revisione, come già prima specificato, prende atto che l'Ente ha effettuato un aggiornamento e una ricognizione puntuale di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL.

Si evidenzia che l'Ente per tutta la durata del Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario riformulato:

- è soggetto ai controlli centrali in materia di alcuni servizi di cui all'articolo 243, comma 2 del TUEL ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- è tenuto a monitorare con particolare attenzione la consistenza dei residui attivi e passivi, tenuto conto che l'Ente ha già provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;
- è tenuto ad una sistematica attività di controllo ed accertamento delle posizioni debitorie e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riguardo ad eventuali azioni di esproprio,
- è tenuto a una verifica puntuale della consistenza dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione, delle relative movimentazioni ed eventuale integrale ripristino nei termini di legge;
- è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa;

- è tenuto, nel rispetto dei termini di legge, a riservare al risanamento dell'Ente ogni risorsa che non sia necessaria per spese obbligatorie ed indifferibili;

- è tenuto ad una puntuale verifica di tutti i servizi erogati dall'Ente in modo da renderli più efficienti e ridurre i costi;

- è tenuto ad una costante verifica della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;

- può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

Il Collegio dei Revisori dà atto che l'Amministrazione, nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato, NON prevede di far ricorso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243/ter del TUEL.

Valutazioni specifiche richieste dalle Linee Guida dello Schema istruttorio.

Consistenza della massa passiva che l'Ente dichiara di voler ripianare.

Il Collegio dei Revisori prende atto che la massa debitoria dell'Ente oggetto del piano di risanamento pluriennale è così distinta:

- debiti fuori bilancio censiti e rilevati ai fini del riconoscimento della relativa legittimità, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettere a), d) ed e) del D.Lgs 267/2000, per un ammontare complessivo di € 9.414.379,24. I debiti fuori bilancio risultano essere ripartiti come segue:

euro 8.751.739,95 riferiti alla lett. a) dell'art. 194 comma 1 del Tuel;

euro 12.104,00 riferiti alla lettera d) dell'art. 194 comma 1 del Tuel;

euro 650.535,29 riferiti alla lettera e) dell'art. 194 comma 1 del Tuel.

Si precisa, a tal proposito, che sono stati già effettuati accantonamenti a carico del conto del bilancio 2016 per euro 277.702,00, come da previsione del Piano di Riequilibrio oggi in aggiornamento, cui si aggiungono ulteriori 320.000,00 previsti nel 2017, per un totale complessivo di euro 597.702,00.

- ammontare del contenzioso in essere, valutato secondo il grado di rischio soccombenza, certificato dai legali di riferimento dell'Ente, per un importo di euro 3.953.782,07.

A tal riguardo si precisa che sono stati già effettuati accantonamenti al fondo rischi soccombenza, fino all'ultimo rendiconto approvato (2016), per un importo pari ad euro 2.830.337,99, cui si aggiungeranno gli accantonamenti previsti nel rendiconto 2017, di prossima approvazione.

- passività potenziali che potrebbero gravare sull'Ente per complessivi euro 3.027.336,47.

Si rappresenta che gli accantonamenti per tali finalità nell'ultimo rendiconto approvato (2016) ammontano ad euro 1.064.324,94.

A tale proposito, il Collegio dei Revisori invita l'Amministrazione a sottoporre la parte dei debiti fuori bilancio rilevati e non ancora riconosciuti alle procedure di analisi e valutazione, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento previste e disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità. Tali procedure prevedono, tra l'altro, il successivo accertamento di eventuali responsabilità da parte dei titolari di Posizione Organizzativa.

Il Collegio ritiene che l'Ente, al fine di azzerare per il futuro la formazione di debiti fuori bilancio, debba avviare da subito una seria procedura finalizzata alla responsabilizzazione delle figure apicali di settore affinché operino attenendosi all'onere di diligenza e sana gestione, richiamando gli stessi anche sulle eventuali responsabilità personali in caso di negligenza o inadempienza.

Per quanto riguarda il contenzioso pendente, il Collegio invita a monitorarlo con continuità al fine di verificare con tempestività eventuali scostamenti rispetto ai valori programmati ed inseriti nel piano ed a perseguire, dove possibile e convenienti, risoluzioni transattive delle controversie.

Misure individuate nel piano per il risanamento.

Le misure di risanamento del piano di riequilibrio sono le seguenti:

1) rimodulazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni.

- **IMU.** l'Ente prevede di garantire un gettito non inferiore € 3.400.000,00, giusto atto consiliare n° 09 del 30/07/2015, ed in relazione all'andamento della riscossione.

Si precisa che nell'annualità 2017 sono stati incassati 4.526.062,56 (dati da preconsuntivo).

- **TASI.** l'Ente prevede un gettito pari ad € 1.800.000,00, giusto atto consiliare n° 09 del 30/07/2015, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni e delle novità normative introdotte;

- **Addizionale Comunale IRPEF.** Il Piano di risanamento prevede l'incremento (dallo 0,40% allo 0,80%) della percentuale di addizionale, giusto atto commissariale n° 08 del 30/07/2015. Tale incremento prevede un gettito pari ad € 1.600.000,00, risorse indispensabili per la tenuta degli equilibri del Piano.

- **TA.RI.** L'Ente prevede di garantire la integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio con i proventi della tariffa.
- **ICP/DPA.** La normativa definisce in maniera puntuale la misura tariffaria non consentendo discrezionalità tra min. e max, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del D.Lgs. n° 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, giusta deliberazione di G.M. n. 110 del 30/10/2012.
- **COSAP.** L'Ente prevede di garantire un gettito pari ad € 260.000,00, giusta deliberazione di GM n. 78 del 03/10/2012.
- **Imposta di soggiorno.** L'Ente prevede di garantire un gettito pari a circa € 340.000,00, giusto atto commissariale di incremento tariffario n° 07 del 29/06/2015.
- **Gestione strisce blu.** Il servizio è stato affidato a seguito di procedura di evidenza pubblica; in base alle condizioni contrattuali ivi previste è possibile ipotizzare un introito annuo a regime di € 30.000,00.
- **Politica tariffaria per i servizi a domanda individuale.** L'eventuale attivazione di servizi a domanda individuale nel corso del periodo di durata del piano di riequilibrio non potranno avere percentuali di copertura inferiori al 40% dei costi diretti ed indiretti.
In merito si osserva che l'Ente, nell'anno 2015, ha raggiunto una percentuale di copertura del 36,56%, pertanto, nell'anno 2016, non ha erogato servizi a domanda individuale (sono stati chiusi gli asili nido, non erogata la refezione scolastica ed esternalizzati alcuni servizi come impianti sportivi e servizi cimiteriali). Nell'anno 2017 sono stati erogati servizi a domanda individuale limitatamente agli impianti sportivi (non si dispone al momento della percentuale di copertura del servizio).
L'Ente conferma la volontà di esternalizzare i servizi al fine di eliminare l'impatto sul sistema di bilancio. Il Collegio raccomanda a tal fine un attento monitoraggio.
- **Compartecipazione ai costi per gli altri servizi.** L'eventuale attivazione di altri servizi anche a carattere sociale dovrà prevedere la compartecipazione ai costi per valori non inferiori al 20% dei costi diretti ed indiretti sostenuti.
- **Istituzionalizzazione dei canoni non ricognitori.** Al fine di sostenere il risanamento finanziario e redistribuire il carico fiscale, era stato istituito dalla Commissione Straordinaria un canone non ricognitorio a carico dei soggetti titolari di concessioni amministrative o occupanti di fatto il patrimonio comunale sottratto all'uso pubblico. Con apposito atto regolamentare si erano disciplinate le fattispecie da assoggettare al canone non ricognitorio. Al momento, in effetti, gli atti promanati in merito sono stati contestati. Il contenzioso è tutt'ora in corso. Pertanto si ritiene condivisibile il percorso delineato dall'Ente di non considerare, ai fini del risanamento, tale entrata.
- **Vincoli sui ricavi da distribuzione (VDR) L.R.7/15 art.9;** La Regione Siciliana, al fine di sostenere i processi di risanamento finanziario del sistema delle autonomie, ha disposto con l'art. 94 della Legge 7/2015 la facoltà di poter istituire un vincolo sui ricavi di distribuzione delle aziende di distribuzione del gas metano. L'Ente, giusto atto della Commissione Straordinaria adottato con i poteri del Consiglio Comunale n° 14 del 24/09/2015, ha esercitato tale facoltà apponendo un vincolo sui ricavi da distribuzione a far data dall'esercizio 2015. Anche gli atti inerenti tale entrata sono stati oggetto di contestazione. Come per il canone non ricognitorio, si ritiene condivisibile il percorso delineato dall'Ente di non considerare, ai fini del risanamento, anche tale entrata.
- **Potenziali entrate correnti:** si rappresenta che l'Ente ha proceduto, a seguito della nota prot n. 20086 notificata in data 07/08/2015 dalla GDF-Nucleo di Polizia Tributaria di RG, alla notifica degli avvisi di accertamento per le annualità dal 2009 al 2015 per ICI/IMU/TASI. Si precisa che gli stessi sono stati opposti ed i relativi giudizi sono pendenti presso la Commissione Tributaria di Ragusa, di cui si aspetta sentenza a breve. È allegata al Piano una nota di approfondimento da parte del legale di riferimento dell'Ente dalla quale emerge che esistono pronunce favorevoli della Suprema Corte di Cassazione per situazioni analoghe a favore delle pretese dell'Ente. In ogni caso, tali somme, accertate dall'Ente con provvedimento RG n. 1168 del 30/12/2016, sono state prudenzialmente accantonate nel FCDE e, al loro realizzarsi, saranno prioritariamente destinate al risanamento.
- **Recupero somme L.190/2014, C.665:** come previsto dalla L. 190/2014, c.665, l'Ente avvierà ogni provvedimento necessario al recupero di quanto spettante. In merito al contenzioso sul rimborso "Sisma '90", si rappresenta che con sentenza n. 541/2016 del 18/12/2017, depositata il 12/01/2018, la quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il legale incaricato ha ritenuto non ragionevole proseguire il contenzioso, ma contestualmente ha suggerito all'Amministrazione di presentare istanza all'Agenzia delle Entrate per la restituzione del 45% dell'importo iniziale, in considerazione che l'Ente ne ha diritto avendo prodotto istanza entro il primo marzo 2010. Il

rimborso, prima previsto nella misura del 90%, dall'art. 9, comma 17 della Legge 289/2002 è stato infatti ridotto al 50% dall'articolo 16-octies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno. L'Ente sta procedendo pertanto a presentare istanza. Si precisa, comunque, che il rimborso costituisce per l'Ente una sopravvenienza che, qualora realizzata, sarà vincolata all'attività di risanamento dell'Ente stesso.

- **Recupero evasione tributaria;** l'Ente prevede un progressivo recupero dei margini di evasione tributaria anche attraverso l'istituzione di una task-force composta dai componenti dei vari settori, che sarà consentita anche grazie alla progressiva realizzazione di una migliore organizzazione amministrativa e contabile degli uffici tributari.

2) Patrimonio.

- **Azioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare;** come previsto dall'art. 58 della legge n° 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione ha assunto l'impegno di alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente. Con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 03/11/2017 è stato approvato il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni per il triennio 2018-2020. A seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale, si procederà alla valorizzazione e alienazione del patrimonio. In questa sede, sulla base del livello di istruttoria, vengono riportati valori e/o cronoprogramma del processo. I proventi derivanti dal processo di alienazione, coerentemente con il quadro normativo in vigore, saranno utilizzati per sostenere il progetto di risanamento dell'Ente. Nello specifico, in considerazione delle alienazioni programmate nel piano delle alienazioni per il 2018, per un importo di € 1.530.462,00, si precisa che qualora tali proventi si dovessero realizzare, gli stessi saranno interamente destinati alla estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dei debiti fuori bilancio da procedure espropriative.

- **Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;** la legge n. 448/1998 stabilisce, all'articolo 31, che i Comuni possano cedere in proprietà le aree comprese all'interno dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) che sono state assegnate in diritto di superficie. Attualmente non risultano situazioni riconducibili a tale fattispecie, tuttavia si auspica che si possa procedere ad una ricognizione per fare emergere eventuali situazioni di trasformazione finalizzata al sostegno del processo di risanamento dell'Ente.

3) Manovra di revisione della spesa corrente.

- **Personale;** l'Ente, nell'ottica della riduzione della spesa corrente, ha previsto il blocco del turn over quale misura eventuale.

Ha precisato però che intende utilizzare le economie di spesa per i pensionamenti programmati dal 2017 al 2024 per incrementare, a parità di riduzione di spesa, le ore del personale part-time dell'Ente.

L'Ente rappresenta in merito che tale attività risulta necessaria in quanto il progressivo ridimensionamento per pensionamenti o cessazioni a vario titolo del personale in servizio ha determinato una carenza funzionale, soprattutto in alcuni settori nevralgici, che deve essere prontamente recuperata per consentire alla struttura nel suo complesso di garantire i servizi ai cittadini e di recuperare efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa. Inoltre si precisa che, ove necessario per l'espletamento di funzioni necessarie e fondamentali, nel rispetto dei vincoli di legge, si conviene la possibilità di avvio delle procedure di assunzione.

Il Collegio in merito, pur condividendo la necessità di potenziare alcuni settori nevralgici, tuttavia non può sottacere che il tutto potrà eventualmente realizzarsi nel rispetto puntuale delle norme di legge e nei limiti consentiti in termini di sostenibilità del bilancio.

- **Contributi associativi;** nel piano di riequilibrio è prevista una verifica del procedimento di stipula delle convenzioni e di elargizione, con l'aggiornamento del regolamento comunale riguardo l'elargizione di sussidi e contributi ad enti ed associazioni, al fine di rendere più rigoroso e legato a criteri oggettivi il procedimento stesso e sempre nei limiti di sostenibilità del bilancio e dei dettami della Corte dei Conti.

- **Riduzione del livello prestazionale e conseguente abbattimento del costo delle forniture;** quale misura eventuale, l'Ente procederà al ridimensionamento qualitativo/quantitativo delle forniture di beni e le prestazioni di servizio contrattualizzate in relazione alle disponibilità finanziarie. In merito si provvederà ad avviare un'attività di razionalizzazione dell'impianto di P.I. che prevederà la riduzione della durata di accensione e/o distacco in alcune aree del territorio comunale, mediante rivisitazione della convenzione di project financing in essere.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi dei servizi in rete, l'Amministrazione, per come esplicitato nel Piano, ha posto in essere una serie di azioni tese a rendere i servizi più efficienti ed efficaci, ed in particolare:

- ha creato una struttura all'uopo costituita, con l'obiettivo della verifica delle fatturazioni in essere, nonché il passaggio alle convenzioni Consip per le utenze e la progettazione per l'efficientamento del sistema utenze nel suo complesso. Si precisa che l'Ente ha già inviato le prime contestazioni al gestore. Si è già stipulata la convenzione Consip per l'energia elettrica, mentre si è in fase di elaborazione di un sistema di efficientamento per le utenze telefoniche;
- è in redazione il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) per garantire una produzione, una distribuzione ed un uso dell'energia, sostenibili, sicuri, protetti ed efficienti; tale Piano contiene anche indicazioni sulle tecniche costruttive ed impiantistiche degli edifici di proprietà privata, così come in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida della variante al P.R.G.;
- è in atto una costante manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con graduale e progressiva sostituzione dei corpi illuminanti con elementi a tecnologia Led;
- sono in fase di attivazione numero 3 impianti fotovoltaici rivolti all'efficientamento energetico di altrettanti edifici pubblici comunali e nello stesso ambito l'Ente ha partecipato ad il bando PON 2014/2020 rivolto anche all'efficientamento energetico di 5 edifici scolastici comunali;
- sono inoltre in programmazione interventi rivolti all'efficientamento del sistema idrico e fognario, è infatti prevista la sostituzione di impianti di pompaggio e sovrappressione dell'impianto di adduzione acqua e sollevamento impianto fognario con sistema inverter ad alta efficienza;
- è allo studio la realizzazione di un sistema integrato di gestione idrica volta al contenimento delle copiose perdite d'acqua della rete.

4) Assunzione di un mutuo passivo.

Nell'esercizio 2019 è prevista l'accensione di un mutuo per il finanziamento dei DFB relativi a espropri.

5) Analisi della capacità di riscossione.

L'Ente, nell'ultimo triennio, ha evidenziato una limitata capacità di riscossione determinata da difficoltà organizzative-strutturali cui l'Amministrazione sta ponendo necessario rimedio.

Per tali motivi il Collegio invita l'Ente, nel corso dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a monitorare i risultati e ad adottare le misure correttive che dovessero rilevarsi necessarie per assicurare gli equilibri previsionali e gestionali, ed in particolare:

- attuare misure d'implementazione gestionale, provvedendo soprattutto al potenziamento dell'ufficio tributi;
- recuperare le entrate correnti;
- recuperare le entrate da evasione.

6) Riduzione della Spesa.

L'Ente deve proseguire nella riduzione delle spese correnti, in particolare di quelle non obbligatorie e/o strettamente necessarie, urgenti ed indifferibili.

Inoltre si dovrà:

- monitorare con molta attenzione la genesi e l'evoluzione dei debiti fuori bilancio, contenendone la formazione entro limiti fisiologici ex art. 194 del TUEL;
- monitorare costantemente l'eventuale insorgenza di passività potenziali al fine d'intervenire tempestivamente con idonee misure di bilancio;
- rimodulare la spesa del personale, ricorrendo là dove possibile al prepensionamento;
- operare la dismissione di eventuali partecipazioni in organismi e/o Enti, in ossequio al quadro normativo di riferimento vigente.

7) Anticipazione di tesoreria e fondi vincolati.

Come rilevato nello schema istruttorio, l'Ente non ha fatto ricorso, nell'ultimo triennio 2014/2016, ad anticipazione di tesoreria. L'Ente nel 2015 ha correttamente provveduto alla ricostruzione e quantificazione degli incassi vincolati al primo gennaio ed ha utilizzato, in termini di cassa, entrate a specifica destinazione. Tuttavia, al 31/12/2015 le entrate medesime sono state interamente ricostituite. Per gli anni 2016 e 2017 non si è fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.

8) Revisione dei residui.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 83 del 21/12/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, ex art. 3, comma 7 del D. Lgs. 118/2011. Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio

Comunale n. 23 del 30/12/2015 è stato disposto il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, pari ad € 11.911.997,13, in quote costanti pari ad € 397.066,57. Allegato n. 5/2 al D.Lgs 118/2011.

Il Collegio, pertanto, ritiene prudenzialmente corretto il valore dei residui mantenuti.

CONCLUSIONI

Il Collegio, in seguito alle verifiche effettuate in riferimento al suddetto art. 243 bis così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e secondo le linee guida dello Schema Istruttorio, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti prende atto di quanto segue:

- è stata effettuata la ricognizione, con relativa quantificazione, dei debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell' art. 194 TUEL, e delle passività potenziali accompagnati dalle relazioni dei responsabili di settore; ciascun titolare di Posizione Organizzativa ha rilasciato attestazione di assenza di ulteriori posizioni debitorie, oltre quelle comunicate, alla data del 20/02/2018;
- sono state evidenziate le cause e i fattori di squilibrio con l'esplicitazione delle misure programmate per l'attuazione del piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale;
- è stata effettuata una rielaborazione e quantificazione delle previsioni finanziarie relative a tutta la durata del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale, previsto per 10 annualità, dal 2015 al 2024;
- per quanto riguarda il Patto di stabilità/Pareggio di bilancio, per gli anni 2014 e 2016, il sistema di bilancio ha garantito il rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità interno, oggi pareggio di bilancio. Per l'anno 2015 non è stato rispettato il Patto di stabilità con un differenziale tra il risultato netto ed obiettivo annuale saldo finanziario negativo pari ad € 1.900.000. Si rappresenta inoltre che sono state applicate le sanzioni all'uopo previste, interamente onorate;

esaminati

- la documentazione allegata al piano di riequilibrio;
- l'analisi dei prospetti relativi alle previsioni pluriennali;
- le quote di rimborso dei mutui e delle anticipazioni concesse;
- l'incidenza delle spese incomprimibili per legge o per contratto;
- le previsioni delle entrate proprie, anche in considerazione dei risultati consolidati del 2015 e 2016 che registrano un incremento delle aliquote applicate nella misura massima di legge;
- la corretta percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e di altri servizi in generale;
- le previsioni delle spese correnti, a partire da quella per il personale e per le prestazioni di terzi, voci che rendono alquanto rigida la spesa complessiva dell'Ente;

raccomanda

- un attento monitoraggio semestrale delle previsioni in entrata e in uscita per accertarne l'effettiva realizzazione e, in caso di scostamenti, porre in essere i necessari aggiustamenti per assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto di quanto indicato nel Piano;
- un attento monitoraggio del rispetto del Pareggio di bilancio;
- un'attenta e puntuale azione tesa sia all'accertamento delle entrate che alla riscossione effettiva delle stesse, sia al recupero dell'evasione potenziando l'organizzazione del servizio tributi;
- di dare piena attuazione alle misure previste nel Piano;
- un ulteriore approfondimento per individuare misure di razionalizzazione della spesa;
- monitorare costantemente i residui attivi e passivi;
- garantire la necessaria misura di compartecipazione ai costi dei servizi a domanda individuale, ove resi. L'eventuale attivazione di altri servizi, anche a carattere sociale, dovrà prevedere la compartecipazione per valori non inferiori al 20% dei costi diretti ed indiretti sostenuti, al fine di ridurre l'impatto sul sistema di bilancio. In ogni caso la previsione della copertura dei costi per una percentuale non inferiore al 20% dovrà essere compatibile con le risorse disponibili in bilancio;
- la messa a regime delle misure strutturali, sia a breve che a medio termine, che forniranno sostegno e sostenibilità al piano;
- d'implementare il sistema di monitoraggio, controllo e riscossione della Tassa di Soggiorno, nella considerazione del particolare sistema d'incasso che individua quali agenti contabili esterni dell'Ente i singoli soggetti (imprenditori, persone fisiche titolari di B&B, e locatari per brevi periodi) che riscuotono la tassa;

- verificare costantemente la situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
- la responsabilizzazione della struttura burocratica all'attuazione delle misure con collegamento dell'incentivazione alla reale attuazione delle misure stesse;
- l'approvazione entro i termini di legge degli strumenti finanziari e di programmazione.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 243-bis comma 5 del TUEL e tenuto conto:

- della documentazione allegata al piano di riequilibrio;
- dalle elaborazioni presenti nel piano di riequilibrio;
- delle attestazioni dei Responsabili di P.O.;
- del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

l'Organo di Revisione, a condizione che vengano attuate le raccomandazioni sopra elencate, all'unanimità


ESPRIME

parere favorevole in relazione alla bontà delle misure individuate nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato, sull'attendibilità delle previsioni e sulla possibilità di raggiungere un effettivo riequilibrio e risanamento dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio

Dott. Tumino Maria Teresa



Dott. Faraone Michele



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Cinzia Gambino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Cinzia Gambino

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno 14/06/2018

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Cinzia Gambino)

